Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/62
(VOL. II)

TRANSLATION
APR. – AUG. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/62
(VOL. II)

TRANSLATIONS OF EXTRACTS FROM GAZZETTA UFFICIALE, 1944
APR. – AUG. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

To Legal
Distribution completed
Carlo Scammell

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap.
31 August 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August 1944.

TO : See Distribution List.

Section or Sub-Commission concerned	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.176 of 27 July 1944. Abolishing the Inspectorate General of the Army.
Finance Labour	(b) Decree of the Prime Minister of 8 August 1944. Appointment of Commissioners extraordinary of the National Bank of Labour.

110

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 2 September 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 50

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno. .	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno. . .	L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

...EGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 lu-

...zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. [illegible] B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORIGA — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 84 — MASI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2301 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1928 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezioni autonome e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno ammessi con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale della Banca e i Direttori delle Sezioni autonome.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 30 agosto 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato e pos-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

venga approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2501 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 agosto 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1941

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Comissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
30 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
FINANCE	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the provinces of Rome,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

FINANCE

FINANCE

FINANCE

FINANCE

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome.

NOTE : No returns are required for this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fite

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap
26 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 171 of 3 August 1944. — Interior Section or Sub-Commission concerned.
Modifying the R.Decree-Law No. 1100 of 10 July 1924 on composition of Ministerial Cabinets and of Secretarial offices of the Undersecretaries of State.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.172 of 10 August 1944. — Interior
Reestablishment of the commune of GIFFONI SEI CASALI.

(c) Ministerial Decree of 22 August 1944.
Postponing the written tests of the examinations for procuratore.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U.; returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. MEMORANDUM 155/pa.
19 Aug 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.47 of 18 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue contains the following decree :

Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 Aug 1944, No.170.

Rules for the constitution of Courts of Assizes.
The Courts of Assizes when trying the offences set out in Art.3 of the Law on Sanctions against fascism will consist of two judicial officials and five lay judges. The requisites for the latter are set out.

NOTE : NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW /ap
15 Aug 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 46 of 15 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 12 August 1944, No.169.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Rome, Frosinone and Littoria previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 15 August 1944 the administration of the above Provinces return to Italian authorities.

b. Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

Note : No returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

105

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169.**

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (b) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ottona, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUIDO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MASI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
AFO 394

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW/ap
15 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.45 of 12 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following. legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 166.

Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.

Price of bread and flour paste products: (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.

Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.

Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organisations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.

Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 166.

Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.

Price of bread and flour paste products. (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.

Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.

Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.

Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Thursday, 17 August 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this is us will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

/s/ RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 160	All'Estero	Abb. annuo	L. 340
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari — All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta. . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.
Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici del- Pag. 281

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo ordinato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-238 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 300 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 500 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 165.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi. . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 165.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 76. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.
Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione Italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortoflorofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel sunmenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consiglio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S/D;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;
Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;
Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.
Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Liguori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44 — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Iribicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 84. — Iribicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 85. — Iribicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 86. — Iribicella.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Iribicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 57, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 66. — Iribicella.

24) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Iribicella.

25) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 87. — Iribicella.

26) R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 20 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Iribicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 180, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Altano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 30 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MENGONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 33/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29 — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31 — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

27) R. decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

28) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 30 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 140, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944

Il presidente: MEDUGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 10 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.44 of 8 Aug 1944.

TO : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

(a) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian people issued on the occasion of the restoration of additional territory to the Italian Government.

(b) Ministerial Decree 31 May 1944.

Rates for transport of goods by motor vehicles.

NOTE: NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue. The Transportation Sub-Commission has approved in advance the implementation of the only decree contained in G.U. No.44 .

Richard H. Villier
RICHARD H. VILLER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

103

ERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-230 51-251

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-233 51-853

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo . Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganosi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
Oltre	L. 0,2833 per l'intero	L. 0,4870 per l'intero	L. 0,3884 per l'intero	L. 0,6665 per l'intero	L. 1,623 per l'intero	L. 1,449 per l'intero	L. 3,835 per l'intero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15			
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65			
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15			
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65			
Da 101 a 110	34,50	—	47,80				
Da 111 a 120	36,50	—	50,40				
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65				
Da 141 a 150	42,50	—	58,25				
	Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 150 Km. L. 0,3884 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,0665 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,440 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 30 Km. L. 3,835 per Q.le-Km. per l'intero percorso.

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri [illegible] della Tabella I.

mezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le

98

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;

— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;

— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;

— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;

— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;

— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;

— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
SCORTI

98

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010 7

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/ecp

ACC/4010/L

7 Aug 44

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 5 Aug 44

TO : See Distribution List

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following law :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, 3 Aug 1944, No. 165.

Repeal of benefits of pensions and other allowances granted to members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety (M.V.S.N.) and its specialist branches and to citizens with fascist merits.

NOTE: NO returns by sub-commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale. At the advance request of the Finance Sub-Commission the only decree contained in GU No 43 will be implemented in GU No 44.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

91

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 21 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

96

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra» e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: «Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 162, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1921, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

cedere agli appartenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1923, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di riversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di conportuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — MANCINI — CERABONA — GIULIO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 75. — MARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. **156.**

Aumento del trattamento lavoro alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1456.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

/ap
3 Aug 1944

ACC/4010/L
MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 42 of 1 Aug 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.160.
Provisions regarding the return to the Italian Government of powers over territory previously subject to Allied Military Administration.
As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities :
Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.
Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.
The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.
Legal status of territories restored to Italian Administration.
Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.
Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of powers over territory, p[illegible]
Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.

Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Formula to be used in judgments of judicial authorities and in all other acts which must be headed in the name of the King.

The following formula shall be used:
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 5 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER, COL.CAC.
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartaggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 160.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 257

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 263

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . Pag. 270

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-694

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «GOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —
	Un fascicolo Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

All'Estero — Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 160.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 160.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 56. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. **161.**

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il com-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 58. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. **162.**

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non cessano più, dove pei territori italiani ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 56. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 58. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 57. — MASI

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

92

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 59. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 55. — MASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 2[illegible] registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 13. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 32. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 33. — Testa.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 44, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. — Testa.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. — Cillo.

18) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 95, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

19) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

20) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 103, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

22) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 121, registrato alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 55. — MASI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 33. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 44, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

5) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

6) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

7) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

11) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

12) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

14) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7 — Cillo.

15) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

16) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

17) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

18) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

19) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. — Zanca.

20) R. decreto 5 aprile 1944, n. 122, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. — Zanca.

21) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 8. — Cillo.

Roma, 25 luglio 1944.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/ 4010/L.

ART/pa
29 Jul 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.41 of 29 July 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation which is implemented by the Order of the Executive Commissioner printed in the Supplement attached thereto.

a. Legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom 27 July 1944, No.159.Sanctions against fascism. (the term sanctions against fascism as used in the title of this law includes : punishment of fascist offences, purge of administration, illicit profits derived from fascism, liquidation of assets of fascist organizations).

b. Ministerial Decree 11 July 1944. Authorizing certain institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

2. In view of the necessity for circulating the text of the law against fascism with the utmost speed the usual procedure of issuing a preliminary memorandum has been dispensed with at this occasion.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

41

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo . . Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo . . Prezzi vari

Inserzioni: per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 3-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 235

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 262

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che [illegible] il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie — Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero — Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari

... inserzioni e inserite nella Gazzetta Ufficiale vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 262

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

9.

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti [illegible] dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può essergli disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercitivo dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti od istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

di minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti: nè sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocommissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

tobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 41 del 29 luglio 1944

Conto corrente con la Posta — **SERIE SPECIALE**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-551

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 ...

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

88

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizie giudiziarie o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

[illegible] della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nel l'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

glio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1. Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 ai *figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso non possono partecipare soltanto gli orfani e i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 51. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944:

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli *iscritti* e cioè del personale civile *di ruolo* dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1914 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima, 51, Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, *non saranno prese in considerazione*.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti da le tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1912, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro Istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea o in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1914-15.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1914

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

GIOLITTI GIUSEPPE, *Direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
AFO 394

ACC/4010/L. /rlp.
30 July 1944.

MEMORANDUM:
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 40 of 27 July 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

a. R. Decree Law 29 May 1944, No. 155.
Establishment of an Advisory Committee for insurance institutes and undertakings at the Ministry of Industry, Commerce and Labor.

b. R. Decree 2 June 1944, No. 156.
Increase in table money allowance in messes on board ship provided for in Table E annexed to the Regulations on embarkation allowances to personnel of the Royal Navy approved by R. Decree 15 July 1938, No. 1156.

c. R. Decree-Law 4 June 1944, No. 157.
Extending the benefit of exemption from payment of school taxes for the year 1943-1944.

d. R. Decree-Law 4 June 1944, No. 158.
Modifying Art 13 of the Consolidated Laws and legal regulations on elementary and post elementary education.

e. Proclamation (Bando) of the Supreme Command, 30 June 1944, No. 28.
Suppressing the Military War Tribunal of the 7th Army Corps and establishing at Sassari an autonomous Section of Military Territorial War Tribunal of Sardinia.

f. Proclamation (Bando) of the Supreme Command, 3 July 1944, No. 29.
Suppressing the Military War Tribunal of the 51st Army Corps and establishing a Military War Tribunal at the Italian Corps of Liberation.

g. Ministerial Decree 26 July 1944.
Price of wheat and barley for payment of rent in kind.

h. Court of Accounts of the Kingdom of Italy: Registration of R. Decree-Laws and Royal Decrees.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 1st August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.
Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 . . . Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 . . . . . Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.
Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione . . . Pag. 253

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.
Costituzione del Tribunale militare di guerra del VII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.
Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 . . . Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 . . . . . Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.
Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione . . . Pag. 253

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 254

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione. Pag. 255

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.
Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura . . . . . Pag. 256

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è costituito un Comitato consultivo per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istituti e le Imprese esercenti le assicurazioni private che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Il Comitato è denominato « Comitato Imprese Assicuratrici ».

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività degli istituti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;

c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;

d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro per le

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI NAPOLI — QUINTIERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1944
Registro I. C. L. n. 1, foglio 7. — FUSCO

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1347;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariate le quote di aumento al trattamento tavola previste dalla stessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività degli istituti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;

c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;

d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente, almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro per le finanze le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1944
Registro I. C. L. n. 1, *foglio* 7. — Fusco

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1347;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariate le quote di aumento al trattamento tavola previste dalla stessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1943.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1944
Registro Marina n. 1, *foglio* 1. — CILLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.

Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto legge dal

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 13. — IRTICELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto-legge dalle Università, dagli Istituti dell'Ordine universitario e dai Regi Istituti e Scuole di istruzione tecnica ed artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO — QUINTIERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 13. — ISTICELLA

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga più idoneo.

« Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo.

« Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute qrando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IRTICELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata è soppresso.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Sassari, una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna. Tale Sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Sassari.

Art. 3.

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati - avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria che in atto presta servizio presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IBTICELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

E' istituita, con sede in Sassari, una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna. Tale Sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Sassari.

Art. 3.

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati - avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria che in atto presta servizio presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata, passa, con le stesse funzioni, alla Sezione di cui all'art. 2.

Art. 9.

I processi pendenti presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata fino alla data della entrata in vigore del presente bando, passano alla competenza della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale della Sardegna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni in vigore per i Tribunali militari di guerra.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Dal Comando Supremo, addì 30 giugno 1944

MESSE

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

Art. 3.

Le attribuzioni che, a norma dell'ordinamento giudiziario militare di guerra e del codice penale militare, spettano al comandante di Armata, sono devolute al comandante del Corpo italiano di liberazione.

Art. 4.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale militare di guerra di cui all'art. 2 appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza di servizio, commessi da militari dei corpi e servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso sia disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Dal Comando Supremo, addì 30 giugno 1944

MESSE

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Comando del Corpo italiano di liberazione, il quale assume la denominazione di « Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione ».

Art. 3.

Il Tribunale di cui all'articolo precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che, ai sensi della legge cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza di servizio, commessi da militari dei corpi e servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Gli atti di istruzione compiuti rimangono validi e, se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata si intende sostituito dal Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Le denuncie relative ai reati commessi dopo la data indicata saranno trasmesse ai Tribunali militari territoriali di guerra secondo le disposizioni in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Gli ufficiali e gli altri militari che alla data del 15 luglio 1944 erano addetti al Tribunale del LI Corpo d'armata passano ad esercitare, presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione, le funzioni o mansioni già rispettivamente a ciascuno attribuite.

Art. 9.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti colturali, e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto

Art. 2.

Per le Provincie nelle quali è stato fissato il prezzo base complessivo di lire novecento per il grano tenero e di lire mille per il grano duro e di lire settecento per l'orzo comune e di lire novecentocinquanta per l'orzo mondo, rimane stabilito che il prezzo reale del prodotto è pari alla metà del prezzo base complessivo, mentre l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenuti non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario . . . . . », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tribute.

Art. 9.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti colturali, e che dalla loro applicazione non deve derivarne un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1944, per ogni quintale di grano o di orzo conferito ai « Granai del popolo » è costituita da una quota rappresentante il prezzo effettivo del grano e dell'orzo, e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio, in compenso delle maggiori spese colturali.

Tale somma costituisce il prezzo base complessivo sul quale debbono essere calcolati gli abbuoni e le corrispondenti deduzioni, concernenti le caratteristiche fissate dalle nuove tabelle di classifica approvata dal Ministero dell'agricoltura e le foreste.

l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenuti non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario . . . . . », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corresponsione con canoni di affitto in grano od orzo del raccolto 1944, e quindi anche al sub-affittuario nei confronti del fittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in grano ed orzo già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Maisano.

2) R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Maisano.

3) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Maisano.

4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Maisano.

5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Maisano.

6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944 Reg. Industria n. 1, foglio n. 8. — Fusco.

7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Maisano.

8) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Maisano.

9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 1. — Maisano.

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso questa Sezione:

R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 1. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 2. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 1. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 8. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni, PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Condò.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6 — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 15. — Irbicella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 44. — De Tullio.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3. — Vigliar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Vigliar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 36. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
81

serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Maisano.

2) R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Maisano.

3) R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, registrato alla Corte dei conti addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Maisano.

4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Maisano.

5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Maisano.

6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944 Reg. Industria n. 1, foglio n. 8. — Fusco.

7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Maisano.

8) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Maisano.

9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 1. — Maisano.

10) R. decreto 29 maggio 1944, n. 142, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n 1, foglio n. 11. — Maisano.

11) R. decreto 1° giugno 1944, concernente la nomina del Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 1, — De Tullio.

Salerno, 3 luglio 1944.

Il presidente: MENGONO

dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 1. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 8. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni, PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Condò.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6. — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 15. — Irbicella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 41. — De Tullio.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3. — Vigliar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Vigliar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 36. — Greco.

R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 120, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Industria n. 1, foglio n. 18. — Fusco.

R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 37. — Greco.

Salerno, addì 7 luglio 1944.

Il presidente: MENGONO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush. C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 luglio 1944

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario esecutivo per il Commissario capo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 LUGLIO 1944, N. 152. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

CIRCOLARE N. 100 DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 17 MAGGIO 1944 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1944, N. 153. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 1944, N. 10. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 15 gennaio 1944). Limitatamente all'art. 1 modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 24 maggio 1944.

Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1944, N. 147. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la Finanza locale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 GIUGNO 1944. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/I.

17 Jul 44

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 39 of 8 July 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) Decree Law of the Lieutenant General of the Kingdom 25 June 1944 No. 151. Assembly for new constitution of the State; oath of the members of Government and powers of the Government to issue legal provisions.

After the liberation of the national territory the Italian people will elect by a universal, direct and secret vote an Assembly which will frame the new Constitution. The Ministers and Undersecretaries of State swear upon their honour to perform their duties in the supreme interest of the Nation and not to undertake any act which would in any way prejudice the solution of the constitutional problem. Until the opening of the new Parliament the Council of Ministers will have the power to issue provisions having force of law.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No. 152. Control of the operation and the encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems.

(c) Circular No. 100-Ia dated 17 May 1944 of the Ministry of Agriculture and Forestry on Rules for regulating the control of the operation of and for encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems - crop 1944.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 4 July 1944 No. 153. Penal Provisions relating to the control of consignment wheat and barley crop 1944.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 22 June 1944, No. 154. Reestablishment of the Ministry of the Treasury.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return through the competent section not later than 1700 hours Monday, 24 July 1944.

RICHARD H. TILLER
Colonel, CAC
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees to AMG territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 luglio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione delle Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA - CORRIGE

«Nel numero 36 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicata il 24 giugno 1944, la preposizione di che precede la parola «scadenza» e che si legge nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146, sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944, deve intendersi sostituita con la preposizione articolata: dalla»

«Il numero 172, con cui nel preambolo del R. decreto-legge 2 dicembre 1943 n. 13/B, pubblicato nel num. 4/B della Gazzetta Ufficiale serie speciale 1943, è citato il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, deve essere rettificato in 1728. Nello stesso preambolo la frase «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro» va sostituita con: «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, del Commercio e del Lavoro».

SOMMARIO

R. DECRETO 2 giugno 1944, n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro . . . . . Pag. 239

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra . . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni . . . . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 31 aprile 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 240

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-1943 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII . . Pag. 241

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo . . . . . Pag. 241

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. anno L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. anno L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle):

Nel Regno: Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA - CORRIGE

« *Nel numero 36 della Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, pubblicata il 24 giugno 1944, la preposizione* di *che precede la parola* « scadenza » *e che si legge nell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146, sulla proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944, deve intendersi sostituita con la preposizione articolata:* dalla »

« *Il numero 172, con cui nel preambolo del R. decreto-legge 2 dicembre 1943 n. 13/B, pubblicato nel num. 4/B della Gazzetta Ufficiale serie speciale 1943, è citato il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, deve essere rettificato in 1728. Nello stesso preambolo la frase* « sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro » *va sostituita con:* «sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . Pag. 231

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 148.

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 233

R. DECRETO 9 marzo 1944, n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero . . . Pag. 233

R. DECRETO 2 giugno 1944, n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro . . . Pag. 239

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra . . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni . . . Pag. 240

D. MINISTERIALE 31 aprile 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali Pag. 240

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-1943 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII . . . Pag. 241

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti al vincolo . . . Pag. 241

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . Pag. 242

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Cavaliere Pietro Badoglio, Maresciallo d'Italia, dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana:

— dal Conte Carlo Sforza dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Senatore Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dal Dott. Palmiro Togliatti dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Prof. Pietro Mancini dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Salvatore Aldisio dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quintieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Gullo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

— dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Prof. Gino Bergami dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

— dall'Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e i Telegrafi;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione;

— dal Prof. Francesco Sansonetti dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro.

Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Prof. Pietro Mancini dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

— dall'Avv. Salvatore Aldisio dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Prof. Vincenzo Arangio Ruiz dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dall'Ing. Quinto Quintieri dalla carica di Ministro delle Finanze;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele De Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Adolfo Omodeo dalla carica di Ministro della Pubblica Istruzione;

— dal sig. Alberto Tarchiani dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Fausto Gullo dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— dall'Avv. Francesco Cerabona dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

— dall'Avv. Attilio Di Napoli dalla carica di Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro;

—dal dott. Renato Morelli dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dall'Avv. Nicola Salerno dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dal Dott. Filippo Caracciolo dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Avv. Nicola Lombardi dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

—dal Prof. Antonio Pesenti dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Finanze;

— dall'Avv. Mario Palermo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

— dall'Avv. Domenico Albergo dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina;

— dall'Avv. Angelo Raffaele Iervolino dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

— dall'Avv. Adolfo Cilento dalla carica di Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Con decreti pure in data del 18 giugno 1944 S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro Segretario di Stato ad interim per gli Affari Esteri: il Prof. Avv. Ivanoe Bonomi;

— Ministri senza portafoglio: il Dott. Alberto Cianca, il Senatore Benedetto Croce, il Dott. Alcide De Gasperi, l'Avv. Meucci Ruini, il Dott. Giuseppe Saragat, il Senatore Conte Carlo Sforza, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia l'Avv. Umberto Tupini;

— Ministro Segretario di Stato per le Finanze il Dr. Stefano Siglienti;

— Ministro Segretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Marcello Soleri;

— Il Ministro Segretario di Stato per la Guerra il Senatore Conte Alessandro Casati;

— Ministro Segretario di Stato per la Marina l'Ammiraglio Raffaele De Courten;

— Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica il Generale Pietro Piacentini;

— Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione il Prof. Guido De Ruggiero;

— Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Pietro Mancini;

— Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro Segretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro il Prof. Giovanni Gronchi.

Con decreti di uguale data, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato:

— Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio l'Avv. Sergio Fenoaltea;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri il Marchese Dott. Giovanni Visconti Venosta;

— Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri (Italiani all'estero) il Dr. Renato Morelli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— Sottosegretario di Stato per la Stampa e le Informazioni l'Avv. Giuseppe Spataro;

— Sottosegretario di Stato per l'Interno il sig. Emilio Canevari;

— Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia il Marchese Avv. Carlo Bassano;

— Sottosegretario di Stato per le Finanze il Prof. Antonio Pesenti;

— Sottosegretario di Stato per il Tesoro l'Avv. Antonio Manes;

— Sottosegretario di Stato per la Guerra l'Avv. Mario Palermo;

— Sottosegretario di Stato per la Marina l'Avv Antonino Ramirez;

— Sottogretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angelo Corsi;

— Sottosegretario di Stato per la Aeronautica il Sig. Carlo Scialoja;

— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;

— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;

— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;

— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;

— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molinelli;

— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Art. 1

Le espressioni « territori liberati » e « zone liberate » contenute negli articoli 1, 5 e 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3 sono sostituite dalla seguente: « territori restituiti all'amministrazione italiana ».

Art. 2

L'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al « presente decreto si applicano anche al personale che « verrà a risiedere od a dimorare nei territori restituiti all'amministrazione italiana posteriormente « alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

« Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrerà dalla data in cui avverrà tale restituzione ».

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 3 a f. 6 - MAISANO.

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che l'istituzione di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato nella città di Salerno risponde

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Antonino Ramirez;

— Sottogretario di Stato per la Marina Mercantile il sig. Angelo Corsi;

— Sottosegretario di Stato per la Aeronautica il Sig. Carlo Scialoja;

— Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione: il Dr. Bernardo Mattarella;

— Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici l'Avv. Giuseppe Bruno;

— Sottosegretario di Stato per la Agricoltura e Foreste il Prof. Gino Bergami;

— Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni l'Avv. Angelo Raffaele Iervolino;

— Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) il Dr. Guido Molinelli;

— Sottosegretario di Stato per l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) il Sig. Mariano Costa.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944 n. 148

Modifiche al R. D. L. 3 gennaio 1914, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, relativo ai provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

« Per il personale dimorante nei territori non ancora restituiti all'amministrazione italiana, il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1 decorrerà dalla data in cui avverrà tale restituzione ».

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 6 - MAISANO.

R. DECRETO 9 marzo 1944 n. 149.

Istituzione in Salerno di un Istituto Superiore di Magistero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

78

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che l'istituzione di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato nella città di Salerno risponde alle esigenze scolastiche del Mezzogiorno d'Italia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito nella città di Salerno un Istituto Superiore di Magistero pareggiato, per il conseguimento delle Lauree e del Diploma di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) laurea in materie letterarie;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in lingue e letterature straniere;
4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Agli studi compiuti nel predetto Istituto è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo II. Cap. I. del citato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a decorrere dall'anno accademico 1943-44.

Art. 3

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Registrato alla Corte dei Conti addì 1° *luglio* 1944. *Reg. Pubblicazione n.* 1 *a f.* 11 - IBRICELLA

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R. decreto del 9-3-1944).

Titolo I.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai licenziati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella I delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precisamente.

1) Laurea in Materie Letterarie;

Art. 3

Al mantenimento dell'Istituto provvedono gli Enti promotori, nei limiti, per la Provincia, del proprio deliberato impegnativo 24 febbraio 1944, n. 121.

Art. 4

L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamenti concernenti gli Istituti di Magistero Pareggiati e dalle norme del presente Statuto.

Titolo II

GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 5

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato spetta alle seguenti Autorità:
1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Consiglio di Amministrazione;
3. - Il Direttore dell'Istituto;
4. - Il Consiglio Direttivo;
5. - Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consigilo di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:
1. - Il Presidente del Consiglio di Amimnistrazione;
2. - Il Direttore dell'Istituto;
3. - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;
4. - Quattro Consiglieri, nominati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;
c) Esercita l'autorità disciplinare sul personale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' approvato il relativo Statuto costituito da n. 47 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella « serie speciale » della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Registrato alla Corte dei Conti addì 1° luglio 1944. Reg. Pubblica Istruzione n. 1 f. 11 - IMBICELLA

Statuto di un Istituto Superiore di Magistero pareggiato in Salerno (approvato con R. decreto del 9-3-1944).

Titolo 1.

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

E' istituito in Salerno un Istituto Superiore di Magistero Pareggiato, il quale ha lo scopo di conferire ai licenziati degli Istituti Magistrali le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella 1 delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (R. D. 30 settembre 1938 n. 1652) e precisamente:

1) Laurea in Materie Letterarie;

2) Laurea in Pedagogia;

3) Laurea in Lingue e Letterature straniere;

4) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Art. 2

L'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato è fondato dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Salerno, le quali provvedono al governo di esso mediante un Consiglio di Amministrazione.

Il Governo dell'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato spetta alle seguenti Autorità:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. - Il Consiglio di Amministrazione;
3. - Il Direttore dell'Istituto;
4. - Il Consiglio Direttivo;
5. - Il Consiglio dei Professori;

Art. 6

Il Presidente del Consigilo di Amministrazione è nominato dal Ministero per l'Educazione Nazionale.

Art. 7

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

1. - Il Presidente del Consiglio di Amimnistrazione;

2. - Il Direttore dell'Istituto;

3. - Un Rappresentante del Governo scelto dal Ministro per l'Educazione Nazionale;

4. - Quattro Consiglieri, nom nati, due dall'Amministrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Comunale di Salerno.

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e il Sindaco di Salerno.

I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuziene delle deliberazioni di esso;

c) Esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione:

a) Ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;

b) Provvede alla compilazione del bilancio di pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. DECRETO 2 giugno 1944 n. 150.

Soppressione del Ministero per gli Scambi e le Valute e ripartizione delle attribuzioni e servizi relativi fra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937, n. 1928, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta o di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria e per infrazioni alle norme sul commercio dell'oro già ad per l'applicazione degli indicati provvedimenti legislativi ed ogni altra attribuzione o potestà in materia, demandate al Ministro per gli Scambi e per le Valute, ai sensi del R. decreto 14 marzo 1938, n. 643 e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.

Passano pure alla competenza del Ministero delle Finanze:

a) le autorizzazioni per le assunzioni e per le alienazioni di partecipazioni italiane all'estero di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674 ed al R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, e per le contrattazioni di prestito all'estero di cui al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1 ed all'art. 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2375;

b) le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e le Valute in materia di provvedimenti doganali, restando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi RR. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Sarà altresì provveduto nei modi di legge, e di in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

75

che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli Scambi e per le Valute;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero stesso;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per gli Scambi e per le Valute e di ripartire le attribuzioni e servizi relativi tra i Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero per gli Scambi e le Valute è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero delle Finanze, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di disciplina dei cambi, dei pagamenti, di distribuzione delle valute e di ogni movimento in genere di valuta o di capitale da e per l'estero.

Sono pertanto conferite al Ministro delle Finanze tutte le attribuzioni e potestà relative alle materie di cui al comma che precede, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria e per infrazioni alle norme sul commercio dell'oro già ad esso devolute dai RR. decreti-legge 29 settembre 1931, n. 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680 ed 8 dicembre 1934, n. 1943, dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, dalla legge 9 gennaio 1936, n. 103, nella quale furono convertiti i RR. DD. LL. 8 dicembre 1934, n. 1942 e 17 gennaio 1935, n. 1, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, e successive modificazioni, nonchè da tutti i decreti ministeriali emanati gennaio 1926, n. [illegible] 6 dicembre 1937, n. 2375;

b) le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e le Valute in materia di provvedimenti doganali, restando inteso che tali provvedimenti saranno adottati di concerto col Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Sono devolute al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, salva rimanendo la competenza del Ministero degli Affari Esteri per i rapporti con l'Estero, le attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute in materia di rapporti economici con l'estero, di disciplina delle importazioni e delle esportazioni, di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'Estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed in genere in materia di rapporti commerciali ed economici con l'Estero.

Art. 4

Gli organi, gli Uffici ed il personale del Ministero per gli Scambi e le Valute attualmente preposti ai servizi di cui agli articoli che precedono, passano alle dipendenze del Ministero delle Finanze o del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro secondo la rispettiva competenza.

Con successivi RR. decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati, verrà provveduto per la ripartizione dei posti di organico del soppresso Ministero, e per la sistemazione del relativo personale in ruoli speciali, da istituirsi presso i predetti Dicasteri.

Sarà altresì provveduto nei modi di legge, e di intesa col Ministro delle Finanze, per il passaggio dei fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2 e 3 dal bilancio del Ministero per gli Scambi e le Valute a quelli delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 5

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero passa alle dipendenze del Ministero delle Finanze e l'Istituto Nazionale per il commercio estero passa alle dipenden-

75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ze del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 6

Con successivi RR. decreti, su proposta dei Ministri delle Finanze, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'organizzazione, per il funzionamento e per la coordinazione dei compiti e dei servizi già spettanti al Ministero per gli Scambi e per le Valute, assegnati ai Ministeri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e per quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soppresso Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1 a f. 8 - MAISANO.

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 luglio 1944, Reg. Finanze n. 3 a f. 56 - DELLIGIO.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonchè dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Salerno, 28 marzo 1944.

IL MINISTRO

JUNG

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7

Fino a quando non sarà provveduto a quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 4 il personale del soppresso Ministero per gli Scambi e le Valute, continuerà ad essere amministrato dal Ministero delle Finanze.

Art. 8

Le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 20 aprile 1944.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque, spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 8 - MAISANO.

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1944 n. 137 per la istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1944.

Indennità ai componenti delle Commissioni degli Archivi segreti del Lotto ed al personale addetto alle estrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 del R. D. 25 luglio 1940 n. 1077 del regolamento sui servizi del Lotto e del personale delle Ricevitorie;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed uniformare la misura delle indennità ai componenti le Commissioni di Archivio del Lotto, nonchè dei compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai rappresentanti dei Prefetti, dei Sindaci e degli Intendenti di Finanza, che fanno parte delle Commissioni degli Archivi Segreti del Lotto è dovuta una indennità di L. 30 (trenta) a seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 15 (quindici), ed al personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore ed assistente) è dovuto un compenso di L. 10 (dieci) per ognuno, ad estrazione.

Il presente decreto ha vigore dal 1 gennaio 1944.

Salerno, 28 marzo 1944.

IL MINISTRO

JUNG

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 1944.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.

Aggiunzione di un nuovo tipo di sigaretta alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. D. L. 16 marzo 1942, n. 201, conver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto il seguente nuovo tipo di prodotto:

Sigaretta « Italia » da vendersi al pubblico a Lire 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 31 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1 a f. 5 - DETULLIO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12 43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

7) Scibilia Salvatore	punti	26.85
8) Leone Giuseppe	»	26.82
9) Giunta Domenico	»	24.46
10) Asaro Filippo	»	23.91
11) Barone Giuseppe	»	23.48
12) Lombardo Carmelo	»	22.93
13) Sideli Liberio	»	22.85
14) Arona Paolo	»	22.66
15) Casabona Giuseppe	»	22.60
16) Castellano Liborio	»	21.98
17) Savoca Melchiorre	»	21.03
18) Novo Faro	»	20.52
19) Lo Presti Giuseppe	»	20.08
20) Ferrara Giuseppe	»	19.98
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43 Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	10.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Salerno, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO
Aldisio

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

re 1000 il chilogramma e, cioè, a L. 1 ogni sigaretta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 31 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1-a f. 5 - DETULLIO

D. MINISTERIALE 21 giugno 1944.

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli, indetto il 17-12-43 per coprire i posti di Segretario di alcuni Comuni di grado VII.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, indetto il 17 dicembre 1943, per coprire i posti di Segretario, privi di titolari, dei seguenti Comuni di grado VII: Prov. di Palermo: Aliminusa, Baucina, Bompietro, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Gratteri, Isnello, S. Cristina Gela, Sciara. — Prov. di Caltanissetta: Acquaviva, Montedoro. — Prov. di Agrigento: Montevago. — Prov. di Siracusa: Buscemi. — Prov. di Messina: S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, Motta d'Affermo, Basicò, Limina, Condrò, Roccella Valdemone;

Vista la graduatoria di merito elaborata dall'apposita Commissione giudicatrice istituita in conformità del disposto dell'art. 181 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il R. D. L. 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei per i posti vacanti di Segretario dei Comuni suindicati, nell'ordine appresso segnato:

1) Mistretta Gaetano	punti	32.87
2) Di Clemente Antonio	»	32.30
3) Leto Giuseppe	»	31.30
4) Buzzone Giuseppe	»	29.03
5) Cicio Salvatore	»	28.76
6) Geraci Vincenzo	»	27.92
19) Lo Presti Giuseppe	»	20.08
20) Ferrara Giuseppe	»	19.98
21) Montano Ferdinando	»	18.62
22) Vacirca Salvatore	»	18.03
23) Nocito Giovanni	»	17.30
24) Patti Angelo	»	16.87
25) Costanza Alfonso	»	16.35
26) Campisi Liborio	»	16.16
27) Messina Vittorio	»	15.98
28) Calcaterra Salvatore	»	15.71
29) Bullaro Salvatore	»	15.66
30) Barone Francesco	»	15.66
31) Gatto Giovanni	»	14.66
32) Panzica Antonio	»	14.55
33) Zarbà Giuseppe	»	14.50
34) Sarrica Vincenzo	»	13.66
35) Cirone Giuseppe	»	13.60
36) Riggio Salvatore	»	13.14
37) Lo Mauro Alfredo	»	13.10
38) Vaccarella Giuseppe	»	12.76
39) Saladino Giovanni	»	12.71
40) Pizzo Salvatore	»	12.42
41) Pepe Mario	»	12.40
42) Patanè Vincenzo	»	11.10
43) Torre Pietro	»	11.00
44) Pantano Michele	»	11.50

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - per gli ulteriori effetti di legge.

Salerno, 21 giugno 1944.

IL MINISTRO
Aldisio

D. MINISTERIALE 28 giugno 1944.

Determinazione dei prezzi del grano e dell'orzo destinati ai granai del popolo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose, sottoposti a vincolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il D. Ministeriale 2 maggio 1944, recante nor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

me sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi dei cereali e delle leguminose sottoposte a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1

I prezzi base dei cereali e delle leguminose — sottoposte a disciplina — da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per il raccolto 1944, come segue:

Grano tenero — base 75 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% di impurità reale . al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di biancenati . . . . . al q.le L. 1000

Orzo comune vestito — base 56 Kg. per ettolitro: tolleranze: 2% corpi estranei . . al q.le L. 700

Orzo mondo — base 70 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% corpi estranei . . . al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro. al q.le L. 900

Granoturco — base umidità 16% . al q.le L. 650

Fave — base mezza fava (comune o di massa) . . . . . al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune . . . . . al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base) . . . al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base) . . . . . al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base) . .al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data, 30 giugno 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Grano tenero — base 75 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% di impurità reale . al q.le L. 900

Grano duro — base 78 Kg. per ettolitro; tolleranze: 1% di impurità reale e 25% (ragguagliato) di bianconati . . . . . al q.le L. 1000

Orzo comune vestito — base 56 Kg. per ettolitro; tolleranze: 2% corpi estranei . . al q.le L. 700

Orzo mondo — base 70 Kg. per ettolitro: tolleranze: 1% corpi estranei . . . al q.le L. 950

Avena — base 42 Kg. per ettolitro al q.le L. 650

Segale — base 68 Kg. per ettolitro. al q.le L. 900

Granoturco — base umidità 16% . al q.le L. 650

Fave — base mezza fava (comune o di massa) . . . . . al q.le L. 675

Fagioli — prezzo base per qualità comune . . . . . al q.le L. 1250

Ceci — (prezzo base) . . . al q.le L. 1000

Piselli (compresi quelli da campo) (prezzo base) . . . . . al q.le L. 1050

Lenticchie — (prezzo base) . .al q.le L. 1300

Detti prezzi sono riferiti a prodotti sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai consegnanti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposita tabella, che saranno emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Salerno, 28 giugno 1944.

GULLO

GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 3-6-1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. DECRETO 29 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 35 del 10-6-1944.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO 1 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 10-6-1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24 giugno 1944.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 83

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

R. DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, N. 105

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 20 del 19-4-1944.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ED/32

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

File

300/4010/L

MEMORANDUM

17 Jul 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 38 of 5 July 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers. Resignation of the Government and appointment of a new Government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 June 1944, No. 148. Modifying the D.L. 3 Jan 1944 No. 3 concerning the state employees who have not taken up service in their original seats of office for reasons arising out of war. The terms "liberated territories and "liberated zones" used in RDL No.3 are substituted by "territories restored to Italian administration". The provisions of RDL No.3 are extended to persons who move to restored territory subsequently to the effective date of RDL No.3.

(b) R. Decree 9 March 1944, No. 119. Establishment of an Istituto Superiore di Magistero (Higher Education).

(c) R. Decree 2 June 1944, No. 150. Abolishing the Ministry for Foreign Trade and Exchange and dividing its powers and services between the Ministries of Finance and of Industry, Commerce and Labour.

(d) R. Decree 4 June 1944. Appointment of a High Commissioner for moral and material assistance to war refugees.

(e) Ministerial Decree 28 March 1944. Indemnities to members of Commissions for secret archives of the Lotteries and to personnel charged with drawing the lots.

(f) Ministerial Decree 31 May 1944. Adding a new type of cigarette to the price list for sale of Italian manufactured tobacco.

(g) Ministerial Decree 21 June 1944 approving the order of candidates based upon the competitive examination held on 17 December 1943 for the purpose of filling positions of Secretary to several Communes grade VII.

(h) Ministerial Decree 21 June 1944. Fixing prices of wheat and barley to be contained to people's granaries as well as of other minor cereals and dry seeds of legumes subject to blocking.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the Gazzetta Ufficiale will make their return thru the competent section not later than 1700 hours Sunday 23 July 1944.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER
Colonel, CAC
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains the endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of 7 decrees to ACC territory.

73

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 8 luglio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/19877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato· giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche . . Pag. 248

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944 n. 152.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944 n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 248

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944 n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro . Pag. 249

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 250

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'art.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato-giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche . . Pag. 248

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944 n. 152.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose Pag. 244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944 n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944 Pag. 245

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944 n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro . Pag. 249

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 250

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1944 n. 151.

Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2

E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3

I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4

Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta di....

« Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..... ».

Art. 5

Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Sentito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta di....

« Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 12 - MARIANO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 5 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1942 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria ,del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

a) rilasciare le licenze di esercizio;

b) ricevere le denunzie dei quantitativi trebbiati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:

« Sentito il Consiglio dei Ministri;
« Sulla proposta di....
« Abbiamo decretato e decretiamo.... ».

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli 25 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto BONOMI

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 12 - MAISANO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944.

Disciplina per l'esercizio e l' incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Vista la legge 30 maggio 1940, n. 652, contenente incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Art. 1

Il R. decreto-legge 23 aprile 1942 n. 433 è modificato come risulta dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Sono soppressi: a) i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi; b) la relativa Federazione Nazionale; c) i Comitati Ministeriali e Commissioni Provinciali, previsti dagli art. 5 e 7 del R. decreto-legge suddetto.

E' abolito il contributo di cui all'art. 4 dello stesso R. decreto-legge.

Il Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro, di intesa col Ministro dell'Agricoltura e Foreste, stabilirà le norme della liquidazione e nominerà, ove sia necessario, il liquidatore o i liquidatori di tutti i Consorzi e relativa Federazione, soppressi col presente decreto.

Il patrimonio di detti Enti sarà devoluto allo Stato e potrà essere destinato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste per lo svolgimento di attività a beneficio delle categorie agricole, con precipuo scopo di incoraggiare la trebbiatura e la sgranatura con macchine azionate a motore.

Art. 3

Le funzioni finora svolte dai Consorzi Trebbiatori e quelle relative alla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose verranno d'ora innanzi disimpegnate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura nei limiti seguenti:

a) rilasciare le licenze di esercizio;

b) ricevere le denunzie dei quantitativi trebbiati e sgranati;

c) esercitare la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura per l'accertamento della esattezza delle denunzie stesse, nonchè dei dati relativi alla investita superficie.

Al riguardo gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura si avvarranno degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e della loro organizzazione periferica (Uffici Comunali) e potranno anche richiedere l'assistenza degli agenti di Polizia Giudiziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Le norme per la disciplina dell'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose, rimangono quelle previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 433, non in contrasto con il presente decreto e con le disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con sua apposita circolare n. 100, in data 17 maggio 1944, che forma parte integrante del presente decreto legislativo, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - e come tale avrà valore di legge.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura o di sgranatura da disporsi dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli 8 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENTI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, Reg. Agricoltura n. 1 a f. 3 - FLAMMIA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944
Div. 3/1-0
Circolare n. 100-La.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. - raccolto 1944.*

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ficiale - serie speciale - e come tale avrà valore di legge.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste è autorizzato a coordinare in testo unico le norme relative alla disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e della sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

Art. 5

Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore.

Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed il Ministro per le Finanze è autorizzato a iscrivere con propri decreti le assegnazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione.

Art. 6

Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro — territorialmente competente — l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine e del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le norme di cui al presente decreto legislativo e quelle emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro competente per territorio.

Art. 7

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto-legislativo e a quelle richiamate da esso ed a quelle impartite e che potranno essere emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono punite a norma del R.

Stato.

Dato a Napoli 3 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - GULLO - GRONCHI - TUPINI - SIGLIENTI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, Reg. Agricoltura n. 1 f. 3 - FLAMMIA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

N. 1847 di prot. Salerno, 17 maggio 1944
Div. 3/1-0
Circolare n. 100-La.

Oggetto: *Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose. - raccolto 1944.*

Con decreto in corso di pubblicazione viene modificato il R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Pertanto sono soppressi i Consorzi Provinciali ed Interprovinciali Obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè la relativa Federazione Nazionale.

E' perciò pure abolito il contributo di cui all'art. 4 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433.

Sulla base delle norme contenute nel decreto di imminente emanazione che disciplinerà l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura per la corrente campagna, si impartiscono frattanto al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Chiunque intenda esercitare la trebbiatura e sgranatura dei cereali con macchine azionate a motore deve munirsi di licenza, da rilasciarsi dall'Ispettorato Provinciale della Agricoltura.

La licenza è del tipo « A » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura sui soli fondi condotti dal titolare o dai titolari della licenza, e del tipo « B » per l'esercizio della trebbiatura e sgranatura per conto di terzi, oppure per conto proprio o di terzi.

Le associazioni e le società comunque costituite fra gli agricoltori allo scopo di provvedere alla trebbiatura e sgranatura sui fondi condotti da esse o dai loro associati debbono munirsi della licenza di tipo « A »; se però intendono esercitare dette operazioni anche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per conto di terzi, debbono munirsi della licenza tipo « B ».

Non può essere rilasciata - salvo caso eccezionale - licenza per l'esercizio di macchine trebbiatrici o sgranatrici non munite di apposito estintore o non aventi la necessaria idoneità tecnica.

2) Le licenze sono rilasciate, a partire dal 1 maggio di ogni anno ed entro un mese dalla presentazione delle relative domande, su decisione dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente ,purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione:

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali:

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati do-

norme di cui al precitato decreto o non rispetti le tariffe di trebbiatura fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto col Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro, o dai rispettivi organi provinciali.

L'accertamento delle infrazioni alle tariffe, è demandato all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Si trascrivono qui di seguito le tariffe medie di trebbiatura, con macchine azionate a motore e con carburante immesso a spese del trebbiatore, concordate, a titolo di orientamento, tra i competenti Dicasteri e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

— « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »;

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

Nel caso che l'azionamento delle trebbie sia fatto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle relative domande, su decisione dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro (ex Ispettorato Corporativo) competente per territorio.

Per la corrente campagna sono prorogabili le licenze rilasciate nell'annata precedente ,purchè munite di nuovo visto da parte dell'Ispettorato Agrario e sempre che sia stato provveduto al pagamento, - anche per la corrente campagna - della tassa di concessione governativa di cui al seguente punto 5.

3) La licenza ha valore soltanto per la macchina o per le macchine, per le specie o per la specie di prodotto, per l'annata e nell'ambito della provincia, per le quali è stata rilasciata.

L'esercente di macchine che intende impiegare le stesse in altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4) Il Comitato di cui al paragrafo 2 è chiamato a dare parere anche:

a) sul numero massimo di macchine da adibire, nell'ambito del territorio della provincia, alla trebbiatura per conto di terzi in relazione alle esigenze della produzione:

b) sulla idoneità tecnica delle macchine adibite alla trebbiatura e sgranatura dei cereali:

c) sull'opportunità o meno di predisporre un piano di distribuzione per l'impiego delle macchine trebbiatrici nell'ambito della provincia.

5) Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di L. 200 per ogni tipo di trebbiatrice e sgranatrice, qualunque sia la lunghezza del battitore.

Pertanto nel richiedere la licenza gli interessati dovranno dimostrare di aver già effettuato il versamento di cui sopra.

6) Su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura l'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura può revocare in qualunque momento la licenza qualora venga accertata la deficienza tecnica delle macchine, del personale addettovi, o la mancanza dell'estintore da incendio, o quando il titolare della licenza non osservi, nell'esercizio della trebbiatura, le

Si trascrivono qui di seguito le tariffe medie di trebbiatura, con macchine azionate a motore e con carburante immesso a spese del trebbiatore, concordate, a titolo di orientamento, tra i competenti Dicasteri e che dovranno servire di base nella determinazione, da parte dei Comitati Provinciali dell'Agricoltura, delle tariffe da fissare nella rispettiva provincia per il veniente raccolto granario:

— « trebbiatura per partita fino a quintali 50 di prodotto: il produttore è tenuto a corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 50 per quintale trebbiato »;

— « per partita da quintali 50 fino a quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 45 per quintale trebbiato »:

— « per partita oltre quintali 100 di prodotto: il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore un compenso in denaro pari a L. 35 per quintale trebbiato ».

Tali tariffe si riferiscono alla trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore a scoppio.

Nel caso che il trebbiatore proceda anche alla trinciatura e alla pressatura meccanica della relativa paglia, il produttore sarà tenuto a corrispondere L. 12 per quintale di paglia pressata o trinciata, non compreso in tale compenso il prezzo del filo di ferro nel caso della pressatura.

Il trebbiatore è tenuto a fornire a proprie spese - durante le operazioni di trebbiatura - almeno tre operai specializzati per il funzionamento della trebbiatrice e per l'imboccatura del prodotto.

Tutti gli altri lavoratori saranno a spese del produttore.

I Comitati Provinciali dell'Agricoltura sono pregati di tenere presente che le tariffe medie di trebbiatura sopra riportate, si riferiscono a trebbiatrici normali, con battitore di cm. 120, azionate con motori alimentati a nafta, o petrolio o benzina.

Nel caso che l'azionamento delle trebbie sia fatto con altri mezzi (carbone, paglia, sanse esauste, ecc.) o si tratti di altri prodotti, le tariffe stesse dovranno essere opportunamente adeguate - in sede di Comitato Provinciale, presente il Capo dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro - in base ai prezzi dei combustibili impiegati, al lavoro richiesto e alle Zone di impiego.

7) Presso ogni macchina trebbiatrice di cereali in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

visione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

c) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

d) Delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di tutti i Professori di ruolo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

a) Delibera, su proposta del Direttore, sul bilancio preventivo, sulle sue variazioni, sulla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, sul rendiconto consuntivo, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

b) Delibera, su proposta del Direttore, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

c) Delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 15

Il Consiglio dei Professori si compone di tutti i professori dell'Istituto.

Art. 16

Il Consiglio dei Professori:

a) Coordina e rivede i programmi di insegnamento;

b) Delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) Dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Materie Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della Filosofia;
7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Archeologia;
4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario dell'Istituto che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 10

Il governo didattico dell'Istituto spetta al Direttore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, i quali esercitano, rispettivamente, le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere confermato. E' scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 12

Il Direttore:

a) Cura il regolare andamento degli studi e la osservanza di tutte le norme relative;

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti;

c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) Riferisce con relazione annuale sullo andamento generale, didattico e morale dell'Istituto;

e) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto;

Il Direttore può nominare un Vice-Direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si compone di tutti i Professori di ruolo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

a) Delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

b) Fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo o alla nomina e conferma dei professori incaricati;

c) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

tuto;

c) Dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente Statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio dei Professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri. Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17

La durata del Corso degli Studi per la laurea in Materie Letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale);
2) Lingua e Letteratura Latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della Filosofia;
7) Lingua e Letteratura moderna Straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Archeologia;
4) Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 18

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Archeologia;
3) Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'Italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnuola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di anni quattro.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
2) Lingua e Letteratura latina (biennale);
3)Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Archeologia;
3)Istituzioni di diritto pubblico di legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medicevale e moderna;
6) Storia del Risorgimento;

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) In una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di storia (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta d'Italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 19

La durata del corso degli studii per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medicevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) Nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) In una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di una gli insegnamenti complementari.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il Concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conesguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e della filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

Art. 24

La nomina viene fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo: il conferimento delle supplenze è fatto dal direttore dell'Istituto.

In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del R. D. Legge 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 27

Ai professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta.

Per conseguire il diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21

Alle materie di cui agli articoli precedenti, è aggiunta quale materia complementare la Religione che potrà essere svolta in corso quadriennale per le lauree e triennale per il diploma.

Art. 22

Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà.

Art. 23

Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni orali o scritte.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

Titolo IV

PROFESSORI E LETTORI

Art. 24

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 25

Il numero dei posti di professori di ruolo è di quattro. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia per i professori di ruolo della R. Università.

Ai professori dell'Istituto sarà fatto un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto sulle stesse basi adottate per i professori di ruolo delle RR. Università.

Art. 28

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico di quiescenza dei professori di ruolo delle RR. Università si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 29

Ai professori incaricati è devoluto un emolumento che viene fissato anno per anno e per ciascun professore dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati i lettori i quali hanno per compito di curare sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 31

I posti di lettori sono determinati a seconda del bisogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso in misura non superiore a sei.

Art. 32

I lettori sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste nel T. U. delle Leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 33

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14, comma 3, del R. D. Legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Titolo V

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 34

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso. L'esame di concorso si svolge con la osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento, approvato con R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

76

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 35

Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del R. D. 20 giugno 1935 n. 1071.

Art. 36

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno:

b) di profitto annuali;

c) di laurea.

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel R. D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 37

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse essi sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di lire 150,00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento delle tasse e sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Art. 42

L'Ufficio di Segreteria è costituito da un Segretario e da un Vice Segretario entrambi muniti di un titolo di studio conseguito in una scuola media, e sono a carico del Comune.

Il Segretario ha anche la funzione di economo e cassiere.

Il numero delle persone addette ai servizi di custodia, pulizia e simili viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ma non sarà mai inferiore a due.

Art. 43

Le retribuzioni del personale di Segreteria e subalterno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prov.

Carlo Liberti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli esami di profitto sono dati per singole materie ed annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

Art. 38

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta dallo studente;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 39

Gli iscritti devono pagare tutte le tasse e sovratasse scolastiche nella stessa misura stabilita dalla tabella A) del R. decreto-legge 25 febbraio 1937 n. 439 e dal R decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle predette tasse e sopratasse essi sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di lire 150.00.

Per la devoluzione e la ripartizione del provento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e per gli Istituti superiori liberi.

Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria si osservano le norme vigenti per le Università e gli istituti Superiori Regi.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle facoltà di Magistero delle RR. Università, s'intende estesa all'Istituto.

Art. 40

Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate.

Titolo VI

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

Art. 41

Il servizio di Segreteria e di Cassa è affidato ad un Segretario delegato dal Comune fra gli impiegati dell'Amministrazione Comunale.

terno sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a quella prevista per le corrispondenti categorie di personale statale.

Titolo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata, come dall'art. 9 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

Quando l'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto agli Enti promotori.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 46

Nell'Istituto può essere fondato un Gabinetto di Didattica con annesse classi modello la cui direzione spetta al Prof. di Pedagogia.

Art. 47

L'Istituto ha una propria biblioteca.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

Presidente dell'Amministrazione Prov.
Carlo Liberti

Il Sindaco della Città di Salerno
Silvio Baratta

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

VISTO per l'approvazione

Salerno, 9 marzo 1944.

IL MINISTRO
CUOMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

funzione, deve essere tenuto, a cura del titolare della licenza, un unico bollettario a madre e figlie fornito, dietro pagamento, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per la registrazione dei dati e delle denunzie di cui appresso. Subito dopo ogni operazione di pesatura i dati delle singole pesate debbono essere trascritti, a penna o a lapis copiativo, a tergo della bolletta madre del predetto bollettario di denunzia.

Tale bollettario dovrà essere uguale a quello fornito per la campagna 1942 dall'Istituto Generale di Statistica per la denunzia obbligatoria dei cereali e delle leguminose, in modo da poter utilizzare tutti i bollettari residuati, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del suindicato bollettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore - di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunzie, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrice, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda;

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltro all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il prodotto è stato ottenuto, giorno; e subito dopo ultimata la trebbiatura per quelle partite che richiedono più di una giornata lavorativa.

Entro una settimana dall'ultimo giorno di trebbiatura i tronconi dei bollettari, anche se soltanto in parte utilizzati, debbono essere riconsegnati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che li ha rilasciati.

Si precisa che la prima scheda figlia - di cui al punto a) - potrà essere utilizzata anche come bolletta obbligatoria di accompagnamento per il trasporto del prodotto trebbiato, dall'aia al magazzino del produttore.

A tale uopo, a tergo delle due ultime bollette a destra del bollettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di potere registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perchè possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmetterne copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato;

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie;

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bollettari residuati, in possesso degli Ispettorati Agrari Provinciali, i quali provvederanno eventualmente a ristamparli qualora ne fossero sprovvisti.

L'obbligo del suindicato bollettario è pure esteso ad ogni tipo di aia, per la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi - diversi da quelli con macchine azionate a motore - di qualsiasi prodotto sottoposto a particolare disciplina. In questo caso, però, gli Ispettorati Agrari avranno cura di stampigliare sul recto di ogni singola scheda il metodo di trebbiatura usato (trebbia a mano, a sangue, ecc.) limitatamente ai bollettari aventi tale destinazione.

Sulle tre schede figlie di detto bollettario, dovranno essere eseguite - a cura del titolare della licenza di trebbia - le seguenti registrazioni e denunzie, controfirmate dallo stesso:

a) compilazione e rilascio della prima scheda figlia a colui che porta i cereali alla macchina trebbiatrice, il quale è tenuto a dichiarare, al conducente della macchina stessa, la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato dal quale provengono i prodotti da trebbiare, controfirmando e ritirando detta scheda:

b) compilazione della seconda scheda figlia e consegna della stessa, entro una settimana dalla fine della trebbiatura, al Municipio del Comune di produzione, il quale - desunti i dati che gli possono interessare per l'Ufficio Annonario - provvederà per il suo inoltro all'Ufficio Centrale di Statistica, presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

c) compilazione della terza scheda figlia da consegnare al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura (ex Ufficio Accertamenti Agricoli) nel cui territorio il prodotto è stato ottenuto. A sua volta, detto Ufficio Statistico-Economico dell'Agricoltura, rimetterà la terza scheda al competente Ispettorato Agrario Provinciale. In quest'ultima bolletta devono risultare, la quantità trebbiata, le generalità del conduttore del fondo da cui i cereali provengono ed il Comune in cui il tenimento si trova.

La consegna della terza scheda al predetto recapito comunale dovrà essere eseguita giornalmente per le partite che richiedono un lavoro non superiore ad un

destra del bollettario in questione, sarà stampato apposito tracciato, allo scopo di potere registrare, di volta in volta, ogni uscita dall'aia del prodotto trebbiato.

8) A tutti coloro che operano la trebbiatura e sgranatura con altri mezzi e sistemi, è fatto obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e al Recapito Comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura, il giorno in cui avranno inizio tali operazioni e chiederne la relativa autorizzazione anche perchè possa essere loro concesso, dal predetto recapito comunale, il nulla osta per il trasporto dei cereali, dall'aia ai magazzini di deposito.

In particolare i possessori di trebbie a mano ed i conduttori di aie, per poter esercitare la trebbiatura e per poter destinare le aie all'uso dovranno farne domanda almeno 5 giorni prima, per ciascuna trebbia e per ciascuna aia, al recapito comunale dell'Ufficio Statistico-Economico che provvederà a trasmetterne copia all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) data d'inizio della trebbia, sgranatura e sbattitura del cereale;

b) quantità media giornaliera di cereale che potrà essere trebbiato:

c) numero delle giornate previste per il funzionamento delle trebbie a mano e delle aie:

d) se la trebbia o l'aia vengono utilizzate per conto della propria azienda o per conto terzi ovvero promiscuamente.

In questi ultimi casi, nella domanda dev'essere previsto anche l'itinerario di lavorazione delle trebbie a mano e il nome dei produttori che, in ordine di tempo, usufruiranno della trebbia a mano e dell'aia;

e) la precisa dislocazione delle trebbie a mano private e la ubicazione delle aie comuni e delle aie private.

Sono considerate aie comuni di calpestio, di battitura con verghe o con mazzuole quelle aie nelle quali convergono i cereali di diversi produttori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono considerate aie private quelle aie nelle quali convergono cereali di un solo produttore.

A trebbiatura ultimata, sia il proprietario o il conduttore della trebbia a mano; sia il proprietario o il conduttore dell'aia, preventivamente autorizzate all'uso dovranno denunciare, con apposite bollette, all'Ufficio Comunale Statistico-Economico, il prodotto trebbiato.

9) Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento delle quantità di cereali denunziati, nonchè della relativa superficie seminata, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, può avvalersi degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura e di sgranatura da disporsi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944, n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno

tura e le Foreste e dai regolamenti relativi, il grano e l'orzo del raccolto 1944, è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con multa pari a venti volte il prezzo legale della quantità sottratta e non inferiore nel minimo a lire cinquemila.

Le stesse pene si applicano a chiunque, prima che ne sia ordinata la consegna oppure dopo che essa sia stata ordinata e prima della scadenza del termine per eseguirla, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae i prodotti indicati nel comma precedente.

Art. 2

Se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il colpevole consegna o fa consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 3

Ai delitti di cui all'art. 1 non si applica la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 4

Per i delitti di cui all'articolo 1 è obbligatorio il mandato di cattura, non può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria e non è consentita la sospensione condizionale della pena.

Art. 5

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca del grano e dell'orzo sequestrati perchè sottratti al conferimento, ed è sempre dichiarata a carico del colpevole la perdita del diritto alle trattenute per consumo famigliare di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, ed all'arti. 4 del decreto 2 maggio 1944 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Dopo la sentenza di appello, o dopo quella di primo grado se non impugnata, le quantità di grano e di orzo spettanti al condannato, alle persone di famiglia con lui conviventi a carico ed ai dipendenti conviventi sono versate al centro di raccolta del comune in cui si trova il prodotto, per essere distribuite a norma delle vigenti disposizioni.

Il prezzo di conferimento è rimborsato all'avente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denunziati, nonchè della relativa superficie seminata, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, può avvalersi degli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e richiedere anche l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

10) Le violazioni alle disposizioni impartite ed a quelle che saranno emanate da questo Ministero, sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, senza pregiudizio dell'eventuale revoca della licenza di trebbiatura e di sgranatura da disporsi dallo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Si pregano pertanto tutti gli Enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alle norme in oggetto, comunicandolo a tutti gli Uffici dipendenti ai quali possono interessare.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 luglio 1944, n. 153.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 2 maggio 1944 del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste per la disciplina del blocco, della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura e le Foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Chiunque omette di consegnare, come prescritto dal decreto 2 maggio 1944 del Ministro dell'Agricoltura, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae i prodotti indicati nel comma precedente.

Art. 2

Se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado il colpevole consegna o fa consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 3

Ai delitti di cui all'art. 1 non si applica la disposizione dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 4

Per i delitti di cui all'articolo 1 è obbligatorio il mandato di cattura, non può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria e non è consentita la sospensione condizionale della pena.

Art. 5

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca del grano e dell'orzo sequestrati perchè sottratti al conferimento, ed è sempre dichiarata a carico del colpevole la perdita del diritto alle trattenute per consumo famigliare di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, ed all'arti. 4 del decreto 2 maggio 1944 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 6

Dopo la sentenza di appello, o dopo quella di primo grado se non impugnata, le quantità di grano e di orzo spettanti al condannato, alle persone di famiglia con lui conviventi a carico ed ai dipendenti conviventi sono versate al centro di raccolta del comune in cui si trova il prodotto, per essere distribuite a norma delle vigenti disposizioni.

Il prezzo di conferimento è rimborsato all'avente diritto se, in seguito a ricorso per cassazione, l'imputato sia prosciolto ai sensi dell'art. 479 del codice di procedura penale. In caso di condanna o di proscioglimento ai sensi dell'art. 478 dello stesso codice, il prezzo è devoluto allo Stato.

Art. 7

Chiunque goda a qualsiasi titolo il reddito di uno o più fondi rustici e sia condannato in base all'art. 1 del presente decreto, perde il diritto di percepire l'estaglio, il canone, la rendita comunque dovutigli per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'annata in corso, e per tutti i suoi fondi, anche se la mancata consegna si riferisce ad un fondo solo. Quanto gli sia dovuto in natura deve essere versato dal debitore al centro di raccolta del comune ove è sito ciascun fondo ed il prezzo di conferimento è devoluto allo Stato: quanto gli sia dovuto in danaro è devoluto a beneficio dello Stato.

Art. 8

L'affittuario, il mezzadro, il colono di uno o più fondi rustici condannato in base all'art. 1 del presente decreto decade per tutti i fondi da lui condotti dal diritto alla continuazione del contratto, nonchè dal diritto alla proroga stabilita dal R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146.

Nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni associati tra loro per la coltivazione di un fondo, la condanna di uno di essi determina la decadenza di cui al primo comma anche per tutti gli altri, quando il condannato abbia agito altresì in loro rappresentanza.

Art. 9

La sentenza penale di appello o di primo grado se non impugnata costituisce titolo sufficiente per l'avente diritto a domandare il rilascio del fondo in forza alla decadenza stabilita nell'art. 8.

Sono applicabili le norme del procedimento per convalida di sfratto.

Sono salvi i diritti al pagamento dei frutti pendenti, delle spese di coltivazione e dei miglioramenti a norma delle leggi civili.

Art. 10

Il verbale di denunzia per i delitti preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale.

Quando ricorrano le circostanze indicate nell'art. 502 del codice di procedura penale, si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 11

I verbali di denunzia e le sentenze di condanna per i delitti preveduti dal presente decreto debbono essere trasmessi in copia ai comitati agricoli comunali competenti per territorio, affinchè provvedano agli accertamenti di loro competenza.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 4 luglio 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI - SIGLIENTI - GULLO

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Giustizia n. 1 a f. 9 - TESTA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 giugno 1944, n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 che passava alle dipendenze del Ministero delle Finanze tutti i servizi e le materie di competenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di ricostituire il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' ricostituito il Ministero del Tesoro.

Art. 2

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Dicasteri delle Finanze e del Tesoro e pre l'organizzazione ed il funzionamento dei rispettivi servizi e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto decade per tutti i fondi cui fu concesso il diritto alla continuazione del contratto, nonchè dal diritto alla proroga stabilita dal R. decreto-legge 3 giugno 1944 n. 146.

Nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni associati tra loro per la coltivazione di un fondo, la condanna di uno di essi determina la decadenza di cui al primo comma anche per tutti gli altri, quando il condannato abbia agito altresì in loro rappresentanza.

Art. 9

La sentenza penale di appello o di primo grado se non impugnata costituisce titolo sufficiente per l'avente diritto a domandare il rilascio del fondo in forza alla decadenza stabilita nell'art. 8.

Sono applicabili le norme del procedimento per convalida di sfratto.

Sono salvi i diritti al pagamento dei frutti pendenti, delle spese di coltivazione e dei miglioramenti a norma delle leggi civili.

Art. 10

Il verbale di denunzia per i delitti preveduti dal presente decreto è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura penale.

Quando ricorrano le circostanze indicate nell'art. 502 del codice di procedura penale, si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 11

I verbali di denunzia e le sentenze di condanna per i delitti preveduti dal presente decreto debbono essere trasmessi in copia ai comitati agricoli comunali competenti per territorio, affinchè provvedano agli accertamenti di loro competenza.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 in quanto incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

1944, n. 154.

Ricostituzione del Ministero del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 che passava alle dipendenze del Ministero delle Finanze tutti i servizi e le materie di competenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di ricostituire il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' ricostituito il Ministero del Tesoro.

Art. 2

Con successivi Nostri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Dicasteri delle Finanze e del Tesoro e pre l'organizzazione ed il funzionamento dei rispettivi servizi e sarà provveduto a quanto altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, il 22 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto

Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 luglio 1944 Reg. Presidenza n. 1 a f. 13 - MAISANO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io. Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 6 luglio 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 28 del 17-5-1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24-6-1944.

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

TESTA DOMENICO, *gerente* Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 6 luglio 1944.

S. M. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 24-6-1944.

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

Legal
17 JUL. 1944

Ref/A.21/28/CA

17 July 1944.

SUBJECT: Endorsement of Royal Decrees.

TO : Admin. Sect. (for Legal Sub-Comm.)

Agricultural Sub-Commission desire that the under noted be endorsed to cover AMG territory.

a. Ministerial Circular No. 100 L a of 17 May 44.

b. DLL No. 153 of 4 July 44 (penalties re 1944 wheat and barley amassing)

Please arrange accordingly.

LEGAL SUB-COMMISION
Chief Counsel
CJO

J. Edward Evans Maj

NORMAN E. FISKE
Colonel
Deputy Executive
Commissioner

Copy to: Italian Section
Agricultural Sub-Comm. (Your 120/AGR of 15 July refers.)
CLERKS

OK ff

68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 30 Jun 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.37 of 28 June 1944.

TO : See distribution list .

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R.Decree-Law 2 June 1944, No.147. Modifying temporarily the composition of the Central Commission of local finance.

(b) Decree of the President of the Council of Ministers 5 June 1944. Terminating the appointment of the Commissioner of the National Bank of Labour.

(c) Ministerial Decree 26 May 1944. Powers conferred upon the office " Radio di Roma".

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 7 July 1944. The retur will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilder

R.H. WILDER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of one decree to AG territory.

67

120 Comm. - Lit

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 28 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestre » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo 8

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie nello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/15877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 229

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 230

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 230

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 320 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un Magistrato o un Funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della

66

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 700	All'Estero	Abb. annuo	L. 1400		
	» semestrale	» 400		» semestrale	» 700		
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 350		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240		
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120		
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositerie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 229

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 229

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 230

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 230

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2[illegible];

Ritenuto che si versa in istato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 329 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un Magistrato o un Funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte;

g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera *a*).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado inferiore al decimo, dei quali uno appartenente alle dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e tro a quello dell'Amministrazione delle Finanze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

66

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. Reg. Interni n. 3 a f. 17 — GIRCO

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 5 giugno 1944.

Visto il D. Interministeriale 30 dicembre 1934;
Visto il D. Ministeriale 15 dicembre 1942;
Visto il D. Ministeriale 31 dicembre 1942;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Art. 2

All'Ufficio Radio di Roma sono provvisoriamente conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonchè la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti, il 20 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 14 — MICELLO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto:

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. Reg. Lavori n. 3 a f. 15 — CIRCO

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 5 giugno 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per le Comunicazioni

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonchè la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 29 giugno 1944. Reg. Finanze n. 3 a f. 14 — BETTALO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/B del 18 novembre 1943.

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

... DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 Legal Sub

NEAF HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/Legal/1 28 Jun 44.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 36 of 24 June 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 143. Modifications of Art. 24 R. Decree 8 Feb. 1923, No. 442 and of subsequent amendments concerning the authority of Chief Engineers of the Genio Civile in respect to public works of the greatest urgency.

(b) R. Decree-Law 19 May 1944, No. 144. Extending the age limit for the exercise of the profession of notary.

(c) R. Decree-Law 25 May 1944, No. 145. Provisions for the benefit of notaries in active service whose official seat is in enemy occupied territory.

Such notaries may be authorized by the Minister of Pardon and Justice to exercise temporarily their profession in the territory restored to the Italian Government. The authorization is considered ipso facto revoked two months after the restoration to the Italian Government of the territory in which the original seat of the notary concerned is located.

(d) R. Decree-Law 1 June 1944, No. 146. Extension of agricultural contracts expiring on or before 31 Dec. 1944. Extension for one year from the date of expiration.

(e) Ministerial Decree 19 June 1944. Rules for the control of the 1944 harvest of cereals and leguminous vegetables grown from seed. Each producer must register his entire production and may sell the products solely at prices to be subsequently fixed and only to certain persons and bodies authorized by the Ministry of Agriculture.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 26 May 1944, No. 26. Repeal of Proclamation No. 1; postponement and suspension of penalties; jurisdiction and convening of extraordinary military war tribunals.

(b) Proclamation of 1 June 1944, No. 27. Repealing the Proclamation of 29 March 1944 concerning the application of the penal military law of war.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 July 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered. 65

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 19 decrees to AC territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 24 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o »; inoltre le parole « sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. »

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di previsione della spesa » contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre « del Ministero delle Finanze, rubrica » ed alle parole « dei mandati di anticipazione e a disposizione », contenute nello stes-

R. DECRETO-LEGGE 10 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio . . . . . Pag. 922

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico . Pag. 922

R. DECRETO-LEGGE 8 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 . . . . . Pag. 923

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 . . . . . Pag. 924

BANDI

BANDO del 20 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari . Pag. 925

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943 . Pag. 926

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 926

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

64

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione «e», che si legge, tra le parole «3 gennaio 1925» e «dopo di esso», nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione «o»; inoltre le parole «sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia», che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole «sullo stato di previsione della spesa» contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre «del Ministero delle Finanze, rubrica» ed alle parole «dei mandati di anticipazione e a disposizione», contenute nello stesso articolo, debbono intendersi sostituite le seguenti: «degli ordini di accreditamento».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza . . . . . Pag. 221

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio . . . . . Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico . Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 . . . . . Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944. . . . . . Pag. 224

BANDI

BANDO del 25 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari . Pag. 225

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943 . . Pag. 226

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 226

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capi del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000;

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite suindicato fu successivamente elevato a L. 50.000;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentito il Consiglio dei Minsitri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno « Serie Speciale » sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1944, Reg. LL. PP. n. 1 a f. 1 — VIGHI.

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.

Proroga del limite di età per l'esercizio della

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg. Giustizia n. 1 a f. 1 — TOSTI.

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:
Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno « Serie Speciale » sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.
Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1944, Reg. LL. PP. n. 1 a f. 1 — VIGLIAR.

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944, Reg. Giustizia n. 1 a f. 1 — TSPA

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, per cause di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI - ALDISIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Reg. Giustizia n. 1 a f. 2 — 7587.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrarii di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
63

occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio Notarile competente, il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Re-Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI - ALDISIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Reg. Giustizia a. 1 a f. 2 — PETA.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

63

Art. 1

I contratti agrarii di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno di scadenza.

La proroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Art. 3

La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiari di volerlo coltivare direttamente.

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finchè sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - GULLO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 giugno 1944, Reg. Agricoltura n. 1 a f. 1 — FLAMMIA.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattenute di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrarii, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrarii ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finchè sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata locatizia in corso.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 *giugno* 1944. *Reg. Agricoltura n.* 1 *a f.* 1 — FIAMMA.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattenute di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuto indispensabile disporre per la disciplina di vincolo di altri cereali, delle fave secche e dei semi secchi di leguminose;

Decreta:

Art. 1

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo i seguenti prodotti da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

granturco, avena, segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del predetto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 19 giugno 1944.

IL MINISTRO
GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944, Reg. Agricoltura, n. 3 a f. 2 — FIAMMA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione e di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di procedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai rimborsi delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944. Reg. Agricoltura n. 1 a f. 2 — FIAMMA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1: differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione o di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art. 3

Fermi restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 26 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1493

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato.

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, li 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 26 maggio 1944.

MESSE

delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, il 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcooliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praecidentia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano »

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, N. 134.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31-5-1944.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano »

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del 3-6-1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

file

ALLIED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

13 June 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 35 of 10 June 1944.

TO : See Distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 29 May 1944, No.141. Establishing at the seat of the Government a Special Control Section of the Court of Accounts of the Kingdom of Italy.

(b) R. Decree Law 28 May 1944, No. 142. Change of the name of the Ministry of National Education to Ministry of Public Instruction.

(c) R. Decree 1 June 1944. Appointment of the President to the Special Control Section of the Court of Accounts of the Kingdom of Italy. (Avv.Luigi EDUARDO.).

(d) R.Decree 4 June 1944. Appointment of Secretary General of the Italian Association of the Red Cross. (Don Ugo THEODOLI.).

Note : Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Sunday 18 June 1944. The return will be made by subcommission at Salerno direct to the Legal Subcommission and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

for G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 10 giugno 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All' Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DOVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/8;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti di grado non inferiore al quarto, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle RR. Università o negli Istituti di grado universitario, gli avvocati dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quarto particolarmente esperti in materia finanziaria e amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento [illegible]

petente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro com-

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le dispesizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato, è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice refendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato, è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice refendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripetente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro com-

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ALTAVILLA

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11857 016

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro competente. Se questi ritiene di dare ugualmente corso agli atti, vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La elezione di domicilio prescritta per detti atti, ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ALESSIO-DE UZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142. 56

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del glio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142. 56

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale è modificata in quella di « Ministero della Pubblica Istruzione ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

L'Avv. Luigi Medugno, Avvocato Distrettuale dello Stato, è nominato Presidente della « Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia ».

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 1 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135 che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tde

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

AC/4010/L 13 June 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.3[illegible] of 6 June 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 29 May 1944, No.147. Establishment of a High Commissariat for moral and material assistance to war refugees.

(b) R. Decree-Law 29 May 1944, No.156. Rules integrating R. Decree-Law 15 December 1943, No.2078. This law defines the legal character and scope of the State guaranty for credits allowed to industrial undertakings in accordance with law No. 2078.

(c) R. Decree-Law 29 May 1944, No.139. Modifying R.D.L. 6 December 1943, No.2/3 concerning the dissolution of the M.V.S.N. (Voluntary Militia for National Safety) and of special branches of Militia.
Articles 12 and 15 of law No.14/3, permitting the absorbtion of the Militia for road and harbor control by the R. Carabinieri, are repealed.

(d) R. Decree 5 June 1944, No.140. Appointment of H.R.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the Kingdom.
The King delegates all his executive powers and Royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(e) R. Decree 2 June 1944. Termination of the appointment to the office of the High Commissioner for national purge (epurazione) from fascism.
The above office was abrogated by R.D.L. No.134 on punishment of fascist offences and illegalities. By this law Mr.Tito ZANIBONI is relieved from the abrogated office.

(f) R. Decree 2 June 1944. Appointment of a High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities.
Count Carlo Sforza is appointed to this office.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Appointment of a Deputy High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. (Avv. Mario BERLINGUER).

2. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 21 May 1944, No.24. Changing the name of the Military Territorial War Tribunal of Messina. (now M.T. of Calabria).

(b) Proclamation of 23 May 1944, No.25. Establishing an independent section of the Military Territorial War Tribunal of Sicily at Catania.

55

Note : Subcommissions concerning decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not [illegible] June 1944. The return will

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.H.P Commissariat for moral and material assistance to war refugees.

(b) R. Decree-Law 29 ... 1944, No.136. Rules integrating R. Decree-Law 1 December 1943, No.20/B. The law defines the legal character and scope of the State guaranty for credits allowed to industrial undertakings in accordance with law No. 2/B.

(c) R. Decree-Law 29 July 1944, No.139. Ratifying R.D.L. 5 December 1943, No.5/B concerning the dissolution of the M.V.S.N. (Voluntary Militia for National Safety) and of special branches of militia.

Articles 12 and 15 of law No.16/B, permitting the absorption of the militia for road and harbor control by the R.Carabinieri, are repealed.

(d) R. Decree 5 June 1944, No.140. Appointment of H.R.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the Kingdom.

The King delegates all his executive powers and Royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(e) R. Decree 2 June 1944. Termination of the appointment to the office of the High Commissioner for national purge (epurazione) from fascism.

The above office was abrogated by R.D.L. No.134 on punishment of fascist offences and illegalities. By this law Mr.Tito ZANIBONI is relieved from the above-named office.

(f) R. Decree 2 June 1944. Appointment of a High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. Count Carlo Sforza is appointed to this office.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Appointment of a Deputy High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. (Avv. Mario BERLINGUER).

2. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 22 July 1944, No.24. Changing the name of the Military Territorial War Tribunal of Messina. (M.T.W.T. of Calabria).

(b) Proclamation of 23 July 1944, No.25. Establishing an independent section of the Military Territorial War Tribunal of Sicily at Catania.

55

Note : Subcommissions corresponding decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, circa by 17 June 1944. The return will be made by subcommissions at Palermo direct to the Legal Subcommission and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Our Imperial Seal

G. R. EPTON, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner AMG extending the validity of 15 decrees to AMG territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, martedì 6 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Nel Regno	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)„ si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n 120)„.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . . . . . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali Pag. 212

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . . Pag. 214

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

54

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)„ si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n 120)„.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . . . . . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali. Pag. 212

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo . . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . Pag. 213

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo Pag. 214

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . . Pag. 214

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

detto Alto Commissariato:

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) *e b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere *a*) *e b*).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

quisizioni, ed in genere per tutto quanto ritenga necessario all'espletamento dei compiti affidatigli, l'Alto Commissario potrà valersi degli organi delle Amministrazioni e degli Enti di cui al comma che precede.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;
— Ministero delle Finanze;
— Ministero della Pubblica Istruzione;
— Ministero dei Lavori Pubblici;
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
— Ministero per l'Industria, il Commercio e [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) *e b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere *a*) *e b*).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) tratta direttamente con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

b) corrisponde direttamente con i Ministeri, con le pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti pubblici e ne richiede la collaborazione per quanto possa occorrere.

Per le disposizioni in materia sanitaria, per le reberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;
— Ministero delle Finanze;
— Ministero della Pubblica Istruzione;
— Ministero dei Lavori Pubblici;
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
— Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;
— Ministero delle Comunicazioni.

I membri di cui alla lettera *d*) saranno chiamati a far parte della Giunta per tutti gli affari che possano concernere le rispettive Amministrazioni ed interverranno alle adunanze ogni volta che l'Alto Commissario lo crederà opportuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'Alto Commissario potrà altresì chiamare ad intervenire alle adunanze della Giunta persone estranee alle Amministrazioni statali, la cui cooperazione sia da lui ritenuta opportuna in ragione della loro particolare competenza.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio od a riposo e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo [illegible] chiunque spetti di osservare il presente

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

53

dei propri uffici con personale comandato delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio od a riposo e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notarili sono ridotti alla misura di un decimo con un massimo di L. 5 mila per ogni atto di finanziamento.

Gli effetti cambiari, anche in bianco, che venissero rilasciati pei i finanziamenti di cui al primo comma a favore degli Istituti di credito, e le relative rinno-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vazioni sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di L. 20.

Art. 3

L'importo dei finanziamenti concessi non può essere pegnorato nè sequestrato neppure per credito alimentare.

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Gli Istituti di credito finanziatori potranno scontare detti titoli presso l'Istituto di emissione.

Art. 7

Il privilegio di cui all'art. 4 resta costituito anche a favore dello Stato per l'eventuale azione di rivalsa che allo stesso competa verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garenzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione o di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Art. 6

Del privilegio di cui all'art. 4 e della garenzia statale di cui all'art. 1 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore dell'Istituto finanziatore. Con la semplice girata di tali titoli si trasmettono ai successivi possessori il privilegio e la garenzia stessa.

prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Guerra della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni relative al personale in servizio permanente della milizia stradale e della milizia portuaria, di cui agli articoli 12 e 15 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, col quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dicembre 1943, n. 16/B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ravello, 5 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

IL PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134 per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944 sulla competenza ed il funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134 per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo:

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura penale militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando 9 giugno 1943 sull'istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Visti il bando n. 211 del 25 agosto 1943 ed il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernenti l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza senza con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Catania, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della Sicilia.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

La sezione di cui al precedente articolo giudica anche quale tribunale militare territoriale di guerra.

La sezione stessa pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'articolo 251 del codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso codice.

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno o due ufficiali del corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano.

Esso è coadiuvato da due o più cancellieri.

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 21 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 25 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 95

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 5-4-1944.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua «Assicuratrice Cotoni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944. n. 123

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna stallati in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 13-5-1944.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

R. DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B:

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5/B del 18-12-1943

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Lineotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 29 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzette Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . Pag. 162

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza . . . . . Pag. 162

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico . . . . . Pag. 163

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. . . . . Pag. 163

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 29 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore . . . Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico . . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. . . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza . . . . . Pag. 154

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni . . . . . Pag. 155

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini "Italcable" . Pag. 156

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;

— dall'Avv. Raffaele De Caro dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Falcone Lucifero dalla carica di Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;

— dal Prof. Avv. Tommaso Siciliani dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— dal Prof. Epicarmo Corbino dalla carica di Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

— dall'Avv. Dino Philipson dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

— Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro delle Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro l'Avv. Attilio Di Napoli.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha, su proposta del Capo del Governo, nominato l'Avv.

— all'Interno l'avv. Nicola Salerno e il dott. Filippo Caracciolo;

— alla Grazia e Giustizia l'avv. Nicola Lombardo;

— alle Finanze il prof. Antonio Pesenti;

— alla Guerra l'avv. Mario Palermo;

— alla Marina l'avv. Domenico Albergo;

— all'Educazione Nazionale l'avv. Angelo Raffaele Jervolino;

— ai Lavori Pubblici l'avv. Adolfo Cilento;

— all'Agricoltura e Foreste il prof. Mario Bergami;

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

— Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo;

— Ministro delle Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona;

— Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro l'Avv. Attilio Di Napoli.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha, su proposta del Capo del Governo, nominato l'Avvocato Renato Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha, su proposta del Capo del Governo d'intesa col rispettivo Ministro competente, nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

— alle Finanze il prof. Antonio Pesenti;

— alla Guerra l'avv. Mario Palermo;

— alla Marina l'avv. Domenico Albergo;

— all'Educazione Nazionale l'avv. Angelo Raffaele Jervolino;

— ai Lavori Pubblici l'avv. Adolfo Cilento;

— all'Agricoltura e Foreste il prof. Mario Bergami;

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato di un anno.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno, ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato al 30 giugno 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno, ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117
Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire [illegible] destinato al consumo interno

ministrazione dello Stato per uso di uffici e per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il prepresente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118
Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Banzi della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117
Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinate al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289) lire 50.000.000.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per il pagamento di canoni di affitto di locali requisiti dall'Amloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118
Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;
Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Banzi della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Art. 2

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporre di accordo tra le Amministrazioni Provinciali interessate e, in caso di dissenso, di ufficio, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la modifica di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provin-

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la modifica di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120
Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;
Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

Art. 2

La Commissione è costituita da un presidente, da tre vice-presidenti e da diciassette membri scelti come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;

b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;

c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;

d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopraluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20,00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;

b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;

c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;

d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopralluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1. della legge 31 gennaio 1926. n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20.00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è concesso ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane inquadrati nei suddetti reparti di manovalanza quando, oltre ai compiti di normale sorveglianza, i medesimi partecipino materialmente alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Il soprassoldo giornaliero di cui ai precedenti articoli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944.

E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo precedente devono intendersi:

a) per il R. Esercito, il personale effettivamente presente a reparti operanti;

b) per la R. Marina, il personale effettivamente presente a bordo su unità in servizio bellico di altura per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, il personale (piloti e specialisti di bordo) che fa parte di equipaggi di volo e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche od esegue rifornimenti di reparti operanti in territorio occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, d'intesa con quello per le Finanze, determineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al trattamen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944.

E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo precedente devono intendersi impiegati in zona di operazioni:

a) per il R. Esercito, i militari presenti in zona di impiego facenti parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento od appartenenti a reparti salmerie e portatori adibiti ad effettivo servizio di trasporto;

b) per la R. Marina, il personale effettivamente presente a bordo su unità in servizio bellico di altura per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, il personale (piloti e specialisti di bordo) che fa parte di equipaggi di volo e che partecipa effettivamente ad operazioni belliche od esegue rifornimenti di reparti operanti in territorio occupato dal nemico. L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze:

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, d'intesa con quello per le Finanze, determineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al trattamento ivi previsto.

Art. 5

Al personale della R. Marina e della R. Aeronautica che venga a trovarsi nelle condizioni previste alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lettera *a*) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable ".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di amministrazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della « Italcable » siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L 7 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 23 of 29 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.
The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Retention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.
(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.
(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for opening of credits.
The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.
(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.
(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Province.
(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tarifs for sale to the public of medicines.
(g) R. Decree 15 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).
(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.
Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.
(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 32 Lire).
(k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944.

5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.

The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Retention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.

(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for opening of credits.

The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Province.

(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tarifs for sale to the public of medicines.

(g) R. Decree 16 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 32 Lire).

(k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian company for submarine cables "Italcable". (Sig. Augusto PICCOLI, head of the "Italcable" branch of Naples,

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Friday, 12 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 24

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 3 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944.
Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza. Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minierc di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944.
Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944. Pag. 158

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minier Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ri per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LA

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le d zioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari d gno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche min

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il qual Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mi-
di eventuale utilizzazione di materiali estratti,
tanze minerali appartenenti alla prima catego-
all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n.
eccezione dei minerali metalliferi, dei combu-
li, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e
e della bauxite;
R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il
cati idrati di alluminio, utilizzabili per por-
rraglia forte, per cartiere, per terre da sbian-
attari, aventi fusibilità superiore a quella del
. 28 (1630°) sono stati classificati fra le so-
prima categoria (miniere) a tutti gli effet-
del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
. M. 1 luglio 1941, con il quale agli In-
dei Distretti Minerari del Regno è stata
acoltà di autorizzare i titolari dei permessi
asportare ed utilizzare le sostanze minerali
rispettive zone di ricerca, qualunque siano
inerali per le quali sia stato rilasciato il

M. 12 marzo 1944, con il quale allo
o dell'Ufficio delle miniere di Napoli è
la facoltà di rilasciare permessi di ricerca
metalliferi, combustibili solidi, liquidi e
ce asfaltiche e bituminose e per bauxite;
necessità di delegare al suddetto Ingegnere
io delle Miniere di Napoli la facoltà
messi di ricerca anche per i silicati idrati
zzabili per porcellana e terraglia forte,
terre da sbianca e per refrattari, aventi
e a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

e Capo dell'Ufficio delle Miniere di Na-
la facoltà di rilasciare permessi di ricerca
ti d'alluminio utilizzabili per porcellana
e, per cartiere, per terre da sbianca e per
ti, questi ultimi fusibilità superiore a quel-
er n. 28 (1630°).
rilasciare i permessi suindicati è riservata
l'Industria, del Commercio e del Lavoro,
o in concorrenza, oppure sono oggetto

Art. 2

i permessi di ricerca di cui all'articolo
gegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere
asmetterà al Servizio dell'Industria -
- copia delle determinazioni.

Art. 3

le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941,

Art. 4

creto entrerà in vigore il giorno della
ne nella Gazzetta Ufficiale del Regno
-.

lare, 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 recante disposizioni per la disciplina totalitaria del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente allo ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati, a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto-legge, sulla base dei prezzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai conti colturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazione del grano e dell'orzo di produzione 1944 — da trattenere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto-Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenuto per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale: tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2.00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2.00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
— grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
— orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 27 aprile 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 2 del 15-1-1944.
Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1944, N. 18
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.
Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.
Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R.D.L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 41
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.
Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

2A

ACC/4010/L

8 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24 of 3 May 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree 22 April 1944. Constitution of a Second Court of Assizes in the district of the Court of Apeal of Naples for the circuit of Potenza.
The Court will normally convene at Melfi and its circuit will comprise t Tribunale of LAGONEGRO, MATERA, MELFI and POTENZA.

(b) Ministerial Decree 26 April 1944. Authorization to the Chief Engineer of the Office of Mines, Naples, to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

(c) Ministerial Decree 2 May 1944. Regulations for amassing of wheat and barley harvested in 1944.
(i) Provisions of RDL 10 May 1943 No. 397 concerning the amassing of wheat and barley shall remain in force. All products delivered to Amassi shall be paid for immediately at prices "fixed in relation to present costs of production as evidenced by the accounts".
(ii) The categories of person entitled to retain certain amounts of wheat for family consumption are determined anew.
(iii) Exemptions from amassing obligation of certain amounts of wheat and barley for seeding purposes are established (This decree will be shortly extended to AMG territory).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Saturday 13 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. Copies of this issue to be distributed in AMG territory contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 18 decrees to AMG territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]
[illegible] ALLIED CONTROL COMMISSION
[illegible] U.S. Delegation
APO 394

4-01 0 Italy

ACC/Adm/L 8 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 33 of 7 June 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 9 May 1944, No. 155. Instituting the office of Secretary General of the Italian Red Cross.

(b) R. Decree Law 1 May 1944, No. 156. Modification of Art. 2, First paragraph of R. Decree Law 2 [illegible] 1943, No. 701.

The title "Chief of Government" is substituted in all official acts by that of "President of the Council of Ministers". The attribute "Prime Minister Secretary of State" shall remain in use.

(c) R. Decree Law 22 May 1944. Appointment of First Chaplain Ugo. Germano Calegaini to the office of Inspector.

(d) Ministerial Decree 1 May 1944. Liquidation of the Banking Firm Dott. Andrea Biglio of Roccasicurate (Salerno) by the Bank of Naples.

(e) Ministerial Decree 17 May 1944. Fixing deposits of candidates and compensation for members of the Examining Commission for operators of steam generators.

(f) Ministerial Decree 25 May 1944. Collection of the entire 1944 production of clipped wool and pulled wool.

(g) Ministerial Decree 25 May 1944. Fixing average of contractual wages per diem for workmen employed in tanneries during the 1944 season, for the purpose of workmen's accident insurance.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Tuesday, 13 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno directed to the Local Delegation and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Gardner

[illegible] H. [illegible], Colonel
Chief Legal Officer.

50

4010

NEAR EAST BRANCH
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L 4 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 52 of 31 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.
Reward of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 134. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether. .

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

49

The Judiciary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I. Announcements.
Reward of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 134. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether. .

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

49

The Machinery.

(1) The law shall be applied by the "High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities" assisted by a number of Commissioners (chosen from among high judicial officials) and by Special "District Courts for punishment of fascist offences" (one for each Court of Appeal District) and "Provincial Commissions for punishment of fascist illegalities" (one for each Province). The District Courts and Provincial Commissions are presided by a judicial official and composed of lay judges.

(2) A procedure somewhat along the lines of jury trial is set out in detail.

Note: Copies of an unofficial translation of the above law are available in limited number to the recipients of this Memorandum and will be supplied upon request direct to the Legal Subcommission.

(b) Ministerial Decree 20 May 1910. Modification of the budget of the Ministry of Public Works and of the Autonomous State Agency for Roads (Azienda Autonoma Statale de la Strada).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 31 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 5/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.
Ricompensa al valor civile. . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.
Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodi-

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. . . . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. . . . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice pronta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi.

Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I

I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scismo. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

tro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trodussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto con-

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

CAPO II

Gli organi per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita integerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applica-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita integerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarentigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunzie private di cui alla lett. *a*) non saran-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ne più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera e) dell'art. 14.

Art. 23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

sioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I
Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera *e*) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

46

Art. 32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate allo accusato mediante invito a discolparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, nè superiore a quindici.

capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

46

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici

ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico ministero a precisare le conclusioni e le parti a discutere la causa.

Art. 38

Il presidente, sentite le parti, formula i quesiti relativi al fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3ª

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V

Dell'esecuzione

detratte a norma dell'art. 137 codice penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 26 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

45

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

Capo IV
Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Capo V
Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

45

Dato a Salerno, 26 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINO'
MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI
ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODEO
TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944, n. 37, con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72:

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Azienda Autonoma Statale della Strada

Entrata

— cap. 16 bis — Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 20 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-5-1944.

colo 1, viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944. n. 37. con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944. n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944. n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 29 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush. C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944. n. 113.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.

limitatamente agli articoli 1 e 2 e con la variante che alla data « 1 marzo 1944 » contemplata nell'articolo 1, viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934. N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937. n. 847. sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] STATES
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L 4 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 52 of 31 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.
Reward of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 154. Punishment of fascist offences and illegalities.
The following is a short synopsis of the law:
Punishment of Fascist Offences.
(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.
(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.
(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.
(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.
(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether.
Punishment of Fascist "Illegalities".
(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.
(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.
The Machinery.
(3) The law shall be applied by the High Commissioner for punishment

44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reward of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 134. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organised fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether. .

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if deem to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

The Machinery.

(1) The law shall be applied by the "High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities" assisted by a number of Commissioners (chosen from among high judicial officials) and by Special "District Courts for punishment of fascist offences" (one for each Court of Appeal District) and "Provincial Commissions for punishment of fascist illegalities" (one for each Province). The District Courts and Provincial Commissions are presided by a judicial official and composed of lay judges.

(2) A procedure somewhat along the lines of jury trial is set out in detail.

Note: Copies of an unofficial translation of the above law are available in limited number to the recipients of this Memorandum and will be supplied upon request direct to the Legal Subcommission.

(b) Ministerial Decree 20 May 1940. Modification of the budget of the Ministry of Public Works and of the Autonomous State Agency for Roads (Azienda Autonoma Statale de la Strada).

44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 31 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada . . . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.
Ricompensa al valor civile. . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. . . . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.
Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. . . . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice pronta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi.

Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.
Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO
NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I
I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scismo. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

tro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trodussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto con-

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

CAPO II

Gli organi per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, scelti fra i magistrati ordinari.

Essi possono essere coadiuvati da funzionari di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita integerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarentigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunzie private di cui alla lett. *a*) non saran-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ne più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Pri-

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera e) dell'art. 14.

Art. 23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I
Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera *e*) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

Capo II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate allo accusato mediante invito a discolparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, nè superiore a quindici.

petenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

Capo III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

41

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª
Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Art. 37

Dopo la lettura dell'ordinanza di ammissione delle prove, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico ministero a formulare le sue richieste e le altre parti a proporre le loro conclusioni. Il presidente formula i quesiti a cui deve rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sezione 3ª

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V

Dell'esecuzione

detratte a norma dell'art. 137 codice penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV
Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V
Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. *e*) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINÒ
MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI
ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODEO
TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944, n. 37, con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Azienda Autonoma Statale della Strada

Entrata

— cap. 16 bis — Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 20 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.

colo 1, *viene sostituita la data* « 1 *giugno* 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'A- e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 30 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io. Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.

limitatamente agli articoli 1 e 2 e con la variante che alla data « 1 marzo 1944 » contemplata nell'articolo 1. viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. /rlp.
31 maggio 1944.

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 31 of 27 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following legislation:

Laws and Decrees.

a. R. Decree Law 5 May 1944 No. 133. Limitation upon circulation of motor vehicles.
A special permit for circulation of motor vehicles is required and is issued by Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile, etc. (Regional Inspectorates for Civil Motorization, etc.).

b. Decree of the Chief of Government 3 Feb 1944. Appointment of a Commissioner for the administration of the Istuto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance) in liberated territories. (Dott. Alberto Rossignoli).

c. Decree of the Chief of Government 15 May 1944. Appointment of a Commissioner for administration in liberated territory of the Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura (National Association of Economic Agricultural Organizations) and of the Enti economici (Economic organizations), members of the said association (Prof. G. Seghetti).

d. Decree of the Chief of Government 18 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (National Institute for insurance against workmen's accidents).

e. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Termination of the appointment to the Office of Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance). (Dott. A. Rossignoli's appointment is terminated).

f. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (National Institute for Social Insurance). (Prof. V. M. Romanelli).

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hrs, Monday, 5 June 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

For [illegible]

G. R. BRYDEN, Colonel,

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 27 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 132.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 193

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. . . . . . Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. . . . . . Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . . Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. . . . . . Pag. 196

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 132.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso, che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

38

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 193

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. . . . . . Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. . . . . . Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. . . . . . Pag. 196

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso, che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Il permesso di cui all'articolo che precede deve essere collocato sul parabrezza, in posizione tale da essere chiaramente visibile da chi si trovi davanti all'autoveicolo.

Art. 3

Chiunque circoli con autoveicolo per il quale non sia stato rilasciato il permesso di cui all'art. 1 è punito

38

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000. Inoltre l'autoveicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale e, nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte le pene pecuniarie e le spese di giudizio, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia.

E' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 500 chiunque circoli con autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è esposto come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il contravventore si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 70 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a quella della carta di circolazione e s'intendono revocati di diritto e devono essere restituiti entro il termine di cinque giorni dal trasferimento, dalla demolizione o dall'inutilizzazione.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Art. 6

Gli Ispettorati Compartimentali sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei per la circolazione di collaudo e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 5 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiunque circoli con l'autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è esposto come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il contravventore si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 70 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a mesi quattro e possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Essi devono essere restituiti all'Ufficio dal quale sono stati rilasciati entro cinque giorni dalla scadenza o dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Nel caso di trasferimento di proprietà, di demolizione o di inutilizzazione dell'autoveicolo, i permessi collaudo e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le successive modifiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di provvedere per l'amministrazione delle sedi provinciali dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati in relazione alle presenti contingenze;

Decreta

Art. 1

Il Dott. Alberto Rossignoli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contigenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

nomici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, siti nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Prof. Gaetano Seghetti è nominato Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici suddetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1230, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contigenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione degli uffici periferici dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici suddetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Sulrino, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1230, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943 n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, site nel territorio liberato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Leopoldo Ranucci è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza So-

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato:

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 22 maggio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i territori liberati.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato:

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 22 maggio 1944.

BADOGLIO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010 24

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L MEMORANDUM 26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30 of 24 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) R. Decree-Law 15 April 1944, No. 130. Modification of Art. 1 of R. Decree-Law 10 Jan 1944, No. 10.

The Undersecretary of State for Posts, Telegraphs and Tele-radio Communications is temporarily vested with all powers of the Director General of the Administration and of the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(b) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 131. Increase in allowance paid to state employees for official missions within the territory of the Kingdom

70% increase . The Chief of Government is authorized to increase by decree indemnities for expenditures arising out of transfer of officials and travel allowances.

(c) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 132. Transfer of the Italian Red Cross Association under the control of the Chief of Government.

(d) Ministerial Decree 15 May 1944.

Kinds and qualities of neutral soaps for industrial use.

II. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 15 May 1944 No. 23.

Opening of the Section of the Supreme Military Tribunal of liberated territories. (14 April 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Thursday 1 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

36

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees in AMG territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 151.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 152.

Passaggio dell' Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 276;
Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

35

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo » 8	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 21.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R .decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 5 e 6 del R. de-

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai R.R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 nel R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

1. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R .decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

Art. 2

Le indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, stabilite dalle singole amministrazioni, sono aumentate del 70%.

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 5

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che au-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione «Sapone neutro per uso industriale».

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Vietri sul Mare, 13 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate, istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la pre-

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Vietri sul Mare, 15 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra:

taluni poteri ed attribuzioni:

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate:

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare:

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 D 76

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

26 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 29 of 20 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Le Assicurazioni d'Italia". (Dott. Alfredo De Liguoro).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Previdentia". (Dott. Alfredo De Liguoro).

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni Generali (General Insurance Company) "La Vittoria." (L'Ing. Cesare Micheluzzi).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) di Milano". (Rag. Antonio Giarmoleo).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia Anonima d'Assicurazione" (Insurance Company Limited) di Torino". (L'Ing. Cesare Micheluzzi).

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Unione Subalpina di Assicurazioni" (Subalpine Insurance Union). (Rag. Antonio Vistarchi)

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

L'Ing. Adolfo DEMEGIO and Avv. Carlo PETRONE are appointed to the Commission entrusted with the "defascistization" of the State administration.

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of two judicial officials to be members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree-Law 12 April 1944, No. 101. (See (g) above). (Dott. Luigi VICECONTE and Dott. Francesco DI STEFANO, Councillors of the Supreme Court of Cassation.).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Wednesday 31 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

33

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner, A.C.C. extending the validity of two decrees to A.M.G. territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 20 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'Italia" . . Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Praevidentia" . . . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali "La Vittoria" . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia di Assicurazioni di Milano" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino" . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la "Unione Subalpina di Assicurazioni" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni «Le Assicurazioni d'Italia».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni «Le Assicurazioni d'Italia»;

Decreta:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento anno . . L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento anno . . . L. 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'Italia" . . Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Praevidentia" . . . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali "La Vittoria" . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia di Assicurazioni di Milano" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino" . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la "Unione Subalpina di Assicurazioni" . . . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. . . . . . Pag. 188

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. . . . . . Pag. 188

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1044.
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicura-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Suila proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubbicato sulla Cazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubbicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

PEOPLE HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

LSC/4010/L MEMORANDUM 21 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 28 of 17 May 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees-

(a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944.
Appointment of Avv. Vincenzo Di Palma as Commissioner of "Gioventu' Italiana" (Italian Youth).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (National Insurance Institute)(Dott. Alfredo De Liguor

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Alleanza". (Insurance Company "Alleanza"). (Evaristo Belfiore).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "La Preservatrice" (Insurance Company "La Preservatrice"). (Ing. Cesare Michelucci).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Rucco.)

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italia". (Insurance and Re-Insurance Company "L'Italia") (Rag. Antonio Vistarchi).

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni". (Insurance Company "L'Anonima Infortuni). (Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda).

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "L'Assicuratrice Italiana". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "Mutua Assicuratrice Cotoni". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(k) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurta". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(l) Ministerial Decree 9 May 1944.
Session for competitive examinations and extraordinary session for aptitude examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I. Laws and Decrees.

(a) Decree of the Chief of Government 6 May 1944.
Appointment of Avv. Vincenzo Di Palma as Commissioner of "Gioventu' Italiana" (Italian Youth).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (National Insurance Institute)(Dott. Alfredo De Liguor

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "Alleanza". (Insurance Company "Alleanza"). (Evaristo Belfiore).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "La Preservatrice" (Insurance Company "La Preservatrice"). (Ing. Cesare Micheluzzi).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia. (General Insurance Company of Trieste and Venezia) (Comm. Ovidio Rucco.)

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italia". (Insurance and Re-insurance Company "L'Italia") (Rag. Antonio Vistarchi).

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni". (Insurance Company "L'Anonima Infortuni). (Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda).

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "L'Assicuratrice Italiana". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(i) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Societa "Mutua Assicuratrice Cotoni". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(k) Decree of the Chief of Government 11 May 1944.
Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurta". (Rag. Antonio Vistarchi.)

(l) Ministerial Decree 9 May 1944.
Session for competitive examinations and extraordinary session for aptitude examinations for admission on the rolls of procuratori legali (lawyers) to fill in vacancies for the year 1943.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 28 April 1944, No. 21.
Assignment of personnel to judicial and recorder's offices at the military war tribunals.
Officers other than members of the corps of military justice may be detailed to act as prosecutors, "giudici relatori", or investigating judges provided they possess certain legal qualifications and experience. Graduated lawyer officers may be appointed to act as recorders

30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Proclamation of 4 May 1944, No. 22. Jurisdiction and functioning of the Military War Tribunal at Cosenza.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 26 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UNJOHN
Colonel
Chief Legal Officer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 17 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento anno . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento anno . . L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della "Gioventù Italiana" . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" . . . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza" . . . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Preservatrice" . . . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italica" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni" . . . . . Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società "L'Assicuratrice Italiana" . . . . . Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società Mutua "As-

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria . . . . . Pag. 183

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza . . . Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.

Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della «Gioventù Italiana».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora «Gioventù Italiana», e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 17 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 maggio 1944.
Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della "Gioventù Italiana" . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" . . . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "Alleanza" . . . . . Pag. 178

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "La Preservatrice" . . . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni "L'Italica" . . . Pag. 179

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni "L'Anonima Infortuni" . . . . . Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società "L'Assicuratrice Italiana" . . . . . Pag. 180

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società Mutua "Assicuratrice Cotoni" . . . . . Pag. 181

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione "Riunione Adriatica di Sicurtà" . . Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943 . . . . . Pag. 181

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.
Assegnazione di personale ai Tribunali Militari di Guerra con funzioni Giudiziarie o di Cancelleria . . . . . Pag. 183

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.
Competenza e funzionamento del Tribunale militare Territoriale di guerra di Cosenza . . . Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 6 maggio 1944.

Nomina dell'avv. Vincenzo Di Palma a Commissario della « Gioventù Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio della Gioventù Italiana del Littorio, ora « Gioventù Italiana », e di predisporre un piano di ripartizione dei suoi compiti e delle sue attività fra i Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale.

Decreta:

Art. 1

L'Avvocato Vincenzo Di Palma fu Giosuè è nominato Commissario della « Gioventù Italiana » per provvedere alla conservazione del patrimonio del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione situate nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie del detto Istituto, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa coi Ministeri della Guerra e dell'Educazione Nazionale che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana », a norma degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 6 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 933, che approva lo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, filiali ed agenzie dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni » Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « Alleanza »;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Evaristo Belfiore è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al Presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termine dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »:

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

IL CAPO DEL GOVERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « La Preservatrice »;

Decreta:

Art 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto Sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Ovidio Ruocco è nominato Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società «L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'anonima Infortuni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Avv. Alessandro Muniz Miranda fu Francesco è nominato Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni », per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società «L'Assicuratrice Italiana ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana »;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società di Assicurazione « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.T. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.
Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario della Società « Mutua Assicuratrice Cotoni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di Amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

nente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle agenzie della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », site nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario deella Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione della predetta Compagnia non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1944.

Sessione di esami di concorso e sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Visti gli Ordini Regionali dell'A.M.G.O.T. n. 12 per la Sicilia, e n. 8 per la Calabria, la Lucania e la provincia di Salerno, con i quali sono state richiamate in vigore, in detti territori, salvo alcune deroghe,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la legge 25 marzo 1926, n. 453 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visti l'art. 21 della legge 25 marzo 1926, n. 453; l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle suindicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami;

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e Tribunale di Salerno.

Per gli esami di idoneità:

il 1 settembre 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 2 settembre 1944, procedura civile e penale.

I temi per ciascuna prova scritta saranno trasmessi, in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali riguarderanno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 4190 ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga sufficienti i documenti esibiti e ad informazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'art. 18, terzo e quarto comma, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254; gli artt. 1, primo ed ultimo comma 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 505 e il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di indire, con le norme di cui alle suindicate disposizioni, una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità, per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali relativamente alle vacanze per l'anno 1943, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè presso le sedi della sezione distaccata di Corte di Appello di di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Ritenuto, altresì, che, per le attuali contingenze, non è possibile provvedere al materiale di cancelleria occorrente per detti esami:

Decreta:

Art. 1

Sono indette: una sessione di esami di concorso per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, relativamente alle vacanze per l'anno 1943, ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e dimostrino o di aver partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419, o di avere prestato servizio militare successivamente al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 2

Il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1944, negli albi delle circoscrizioni giudiziarie di cui al successivo art. 3, primo comma, del presente decreto, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato A).

Art. 3

Entrambi gli esami si svolgeranno dinanzi alla stessa Commissione esaminatrice, presso le sedi delle Corti di Appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di Appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le prove scritte si terranno, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

Per gli esami di concorso:

il 30 agosto 1944, diritto civile (e commerciale) ed amministrativo;

il 31 agosto 1944, procedura civile e penale;

i temi per ciascuna prova scritta saranno trascritti, in busta sigillata, dal Ministero di Grazia e Giustizia, e consegnati, a cura dei Capi degli Uffici giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, al Presidente della Commissione esaminatrice nei giorni stabiliti per le prove stesse. Il Presidente di detta Commissione ne darà lettura, dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

Le prove orali rifletteranno diritto civile (e commerciale), penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Per le modalità di svolgimento delle prove scritte, la determinazione della data delle prove orali, la formazione della graduatoria e per ogni altro incombente relativo all'espletamento di entrambi gli esami si osserveranno le disposizioni della menzionata legge 25 marzo 1926, n. 453 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4

Le domande di ammissione ad entrambi gli esami, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate, alla competente commissione esaminatrice, entro il 10 agosto 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) titolo originale di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami, da versarsi in un ufficio del registro;

Inoltre per l'esame di idoneità:

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante ha partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 4190 ha prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

La commissione esaminatrice può ammettere ad entrambi gli esami il candidato che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai n.ri 1° 2° e 4° del comma precedente, qualora ritenga, in base ad altri documenti esibiti e ad informazioni assunte, che il candidato medesimo possegga i requisiti relativi.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, la debbono ripetere entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5

Con separato decreto si provvederà alla nomina delle commissioni esaminatrici, le quali saranno composte da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V, presidente da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al VI, da un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio; inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 64)

Messina	50
Patti	2
Reggio Calabria	12

CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 242)

Agrigento	5
Caltanissetta	5
Enna	10
Nicosia	3
Palermo	186
Sciacca	4
Termini Imerese	8
Trapani	21

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)

Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Locri	5
Nicastro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.

Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sità del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore di ruolo incaricato e da due avvocati designati dal Consiglio del collegio forense del capoluogo delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, all'albo di detto collegio: inoltre da un presidente e quattro membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per gli effettivi.

Art. 6

I candidati ad entrambi gli esami depositeranno, un giorno prima della data fissata per ciascun esame scritto, numero dieci fogli di carta protocollo rigata. Detti fogli saranno, a cura della competente cancelleria, timbrati con bollo dell'ufficio in ogni foglio. Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Commissario da lui delegato, vidimerà ciascun foglio. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti a disposizione del candidato il giorno della prova. Ciascun candidato dovrà presentarsi, all'inizio della prova scritta, fornito dei necessari oggetti di cancelleria.

Art. 7

I Capi degli uffici giudiziari di cui all'art. 3 primo comma, del presente decreto, i presidenti dei Consigli dei relativi collegi forensi, e i presidenti delle Commissioni esaminatrici provvederanno a rendere noto, tempestivamente, il presente decreto, mediante affissione di sue copie rispettivamente nelle cancellerie e sedi di tutti gli uffici giudiziari e collegi forensi compresi nelle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'art. 3 testè citato e nelle segreterie delle commissioni esaminatrici.

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO-RUIZ

ALLEGATO A

Elenco dei procuratori che potranno essere iscritti nell'albo 1944, eccetto quelli che hanno diritto alla iscrizione senza limitazione.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 120)

Caltagirone	—
Catania	100
Modica	4
Ragusa	16
Siracusa	—
Caltanissetta	5
Enna	10
Nicosia	3
Palermo	186
Sciacca	4
Termini Imerese	8
Trapani	21

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 57)

Castrovillari	6
Catanzaro	16
Cosenza	10
Locri	5
Nicastro	4
Palmi	7
Rossano	3
Vibo Valentia	6

SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA (n. 22)

Lagonegro	4
Matera	4
Melfi	4
Potenza	10

TRIBUNALE DI SALERNO (n. 50)

Salerno	50

Salerno, 9 maggio 1944.

IL MINISTRO
ARANGIO RUIZ

BANDI

20

BANDO del 28 aprile 1944, n. 21.

Assegnazione di personale ai tribunali militari di guerra con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto il bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni sull'ordinamento e la procedura dei tribunali militari di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli articoli 17 e 20 del bando 1 ottobre 1941 contenente disposizioni relative al funzionamento dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale di taluni poteri ed attribuzioni del Comandante Supremo;

Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 5

Sono abrogate tutte le altre disposizioni che contraddicono al presente bando.

Art. 6

Il presente bando entrerà in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, il 28 aprile 1944.

MESSE

BANDO del 4 maggio 1944, n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il bando 1 ottobre 1943 contenente la delega al Capo di Stato Maggiore Generale del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 17 comma 2° del bando 1 ottobre 1941 è soppresso.

Art. 2

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, con decreto del Comandante Supremo - su proposta del Procuratore generale militare - presso i tribunali militari di guerra possono essere assegnati, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) - che siano iscritti all'albo degli avvocati;

b) - che siano iscritti all'albo dei procuratori e che abbiano prestato almeno un anno di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità;

c) che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di vicepretore onorario per almeno un anno e che inoltre abbiano prestato sei mesi di servizio presso un tribunale militare distinguendosi per capacità ed operosità;

d) - che siano laureati in giurisprudenza e che abbiano prestato due anni di servizio presso tribunali militari distinguendosi per capacità ed operosità.

Art. 3

Le funzioni di cancelliere possono essere conferite ad ufficiali delle FF. AA. preferibilmente laureati in giurisprudenza.

Art. 4

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie e di cancelleria a norma del presente bando, non possono essere assegnati a tribunali militari aventi giurisdizione nelle sedi ove essi esercitano la loro professione.

Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, li 28 aprile 1944.

MESSE

BANDO del 4 maggio 1944. n. 22.

Competenza e funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 sull'ordinamento giudiziario militare;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1 ottobre 1943 contenente delega ad emettere bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura penale militare, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1 agosto 1943 contenente delega di poteri ed attribuzioni;

Ordiniamo

Art. 1

L'art. 1 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza, con sede in Catanzaro, la cognizione:

a) - di qualsiasi reato commesso dalle persone appartenenti al XXXI corpo d'armata o da questo dipendenti per essere al servizio od al seguito di detto comando;

b) - dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, da chiunque commessi nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

L'art. 2 del bando 25 agosto 1943, n. 211 è soppresso.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, li 4 maggio 1944.

MESSE

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. /rlp.
16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 13 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue contains the following legislation:

a. R. Decree Law 12 April 1944, No. 127. Authorizing the Autonomous Organization of the Pugliese Aqueduct (Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese to increase the price of water.

b. R. Decree Law 12 April 1944, No. 128. Payments for work on behalf of the State. Modification of Art. 19 of RDL 8 Feb 1923, No. 422.

c. R. Decree 13 April 1944, No. 129. Increasing the funds for stationer for the R. Navy.

d. R. Decree 9 May 1944. Appointment of the President of the Commissione Unica established by Art. 1 of the R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

Dott. Prof. Adolgo OMODEO, Minister Secretary of State, for National Education is appointed President of the above Commission entrusted with the "defascistization" of State offices.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Tuesday, 23 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 13 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 178

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla «Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc.» dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 173

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 . . . . . Pag. 174

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi Pag. 174

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n. 101 Pag. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni,

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta tabella s'ntendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta Tabella M

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	210,00
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	175,00
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74	140,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87.50
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini	35.00
		(esclusi i M.A.S.)	
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	10	Oltre il 10° fino al 20° uomini	35.00
		(esclusi i M.A.S.)	
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4110

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. /rlp.
16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G. U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 123. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consume.

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.

(c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 13 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

(d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of winous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Increasing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

22

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 22 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of one decree to the AMG territory.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 10 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuersi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi «Lombardi» *anzichè* «Lombardo».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato . . . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 128.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo. Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati . . . Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937 n. 847

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate. . . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia . . . . . Pag. 171

21

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi «Lombardi» *anzichè* «Lombardo».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Comunicato . . . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 128.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo. Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati . . . Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola "Luigi Tanzi" di Mola ad accettare un legato . . . . . Pag. 167

R. DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio Emanuele III. . . . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate. . . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia . . . . . Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha, sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, incaricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

timi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Capriati Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinchè la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo in data 12 febbraio 1944, con la quale viene autorizzato l'acquisto di un terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri, per costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1043, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1043, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 22 del Testo Unico sulle requisizioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A 19

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A 19

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 130 a vano
— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 115 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano

2) - *Appartamenti mobiliati completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano

3) - *Camere mobiliate isolate*

a) - *Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*
— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) - *Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento*

— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*

— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*

— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1° novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia
di concerto
CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici:

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;
» 4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;
» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;
» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;
» 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo innanzi indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Dato a Salerno, li 19 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
18

sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

» 4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

» 9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942 sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.;

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 2 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

4010

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 13 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla «Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc.» dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 173

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con la quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 173

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422. . . . . . Pag. 174

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR Navi Pag. 174

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n 101 Pag. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'In-

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta tabella s'ntendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta Tabella M

Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	210,00
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	175,00
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74	140,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87.50
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini	35.00
		(esclusi i M.A.S.)	
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 apirle 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini . . . . . (esclusi i M.A.S.)	35.00
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 10 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » *anzichè* « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato . . . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo . Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati . . . Pag. 166

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna siollati in sedi disagiate. . . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia . . . . . Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » *anzichè* « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Comunicato . . . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo. Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati . . . Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola "Luigi Tanzi" di Mola ad accettare un legato . . . . Pag. 167

R. DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio Emanuele III. . . . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna stallati in sedi disagiate. . . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia . . . . . Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha, sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, incaricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministra-

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne fac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrative dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

timi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro dell'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sara presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

stenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Capriati Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinchè la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1043, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1043, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 2

Le indennità di cui all'articolo precedente, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 130 a vano
— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 115 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano

2) - *Appartamenti mobiliati completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano

3) - *Camere mobiliate isolate*

a) - *Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*
— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, sul reclutamento dell'Istituto della gente di mare « Principe di

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*
— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 273

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia
di concerto
CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;
» 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;
» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;
» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;
» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo innanzi indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Dato a Salerno, il 19 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

» 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

» 9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale,

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.;

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR EAST DIVISION
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
FO 394

ACC/4010/L

12 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) Ministerial Decree of 1 April 1944. Establishment of new chapters in the budget for expenditure and income of the Ministry of Finance.

(b) Ministerial Decree of 3 April 1944. Authorization of the Chief Engineer of the Office of Mines, Caltanissetta, to issue permits for prospecting for certain minerals.

(c) Ministerial Decree of 10 April 1944. Increase in the budget for expenditure of the Ministry for Public Works and in the balance sheet for the fiscal year 1943-1944 of the Autonomous State Undertaking for Roads. (27,000,000 Lire for repairs of State roads of strategic importance).

(d) Ministerial Decree of 12 April 1944. Distilling season 1942-1943 for loss of grape and wine.

(e) Ministerial Decree 14 April 1944. Return of the Court of Appeal, Cagliari, and judicial offices under its control to their original seat.

(f) Ministerial Decree 15 April 1944. Manufacture and sale of toys.

(g) Ministerial Decree 15 April 1944. Change in price for sale to the public of flint stones.

II. Notices and Communications.

(a) Ministry of Public Works. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for people's homes in the Province of Foggia and appointment of a Ministerial Commissioner.

(b) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (DI MICELI ANTONINO).

(c) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (TORRINA FRANCESCO).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 18 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered. Nil

Macdonald H. Palmer
Lt. Colonel AGD

For G. R. URJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. The copies of this issue to be distributed in AMG territory contain endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of 5 decrees published in previous issues of the G.U. to AMG territory.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 6 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie. Pag. 163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministe-

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria „ i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All' Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze . . . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. . . . . . Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. . . . . . Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari . . . . . Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli . . Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie. . . . . . Pag. 163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale . . . . . Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio. . . Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Cessazione di notaio dall'esercizio . . Pag. 164

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria „ i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro

Visti gli artt. 2, 5 e 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi quest'ultimi fusibilità superiore a quella del cono

Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 9/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n.28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca, di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta dovrà imporre ai titolari dei permessi stessi l'obbligo di denunciare, entro il mese successivo a quello in cui sono stati estratti, i materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72). L. 27.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 10 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso

Art. 4

Le date di inizio dell'attività di detti uffici in Cagliari saranno stabilite con decreti del Primo Presidente della Corte di Appello, ai quali sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso detto Tribunale, trasferiti temporaneamente nel Comune di Isili, ritorneranno in sede non oltre il 10 aprile 1944.

Art. 3

La Pretura di Cagliari, trasferita temporaneamente nel Comune di Sinai, rientrerà in sede entro la stessa data.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1944 il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focaia normale cilindrica del tipo A è elevato da L. 0,50 a L. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il Notaio Di Miceli Antonino, residente nel Comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944 in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Lisotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1758